



ALBERTO MARCHESE \*

## COMPETIZIONI SPORTIVE E PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE. PROFILI CIVILISTICI DELL'IDENTITÀ DI GENERE\*\*

SOMMARIO: – 1. L'individuazione del sesso oltre l'accertamento anagrafico. Riconoscimento e rilevanza della transessualità secondo l'interpretazione evolutiva del sistema normativo. Adeguamento della «situazione di diritto» alla mutata «situazione di fatto». Prerequisiti anatomici e funzione «qualificante» del profilo psicologico-sociale. Verso una soggettività «polimorfa». – 1.1. La concezione binaria della sessualità. Prestazioni sportive ed equità competitiva tra atlete *transgender cisgender*. – 2. Intersessualità e differenze dello sviluppo sessuale (DSD): equilibrio assiologico e unitarietà della personalità umana. – 3. Rettificazione del genere, pubblicità legale e sistemi alternativi di valorizzazione della personalità umana: effetti immediati e diretti in ambito matrimoniale e unionale. Valorizzazione teleologica di meccanismi alternativi per il riconoscimento (anticipato) di una diversa identità di genere: annotazioni obbligatorie e «carriere alias».

1. *L'individuazione del sesso oltre l'accertamento anagrafico. Riconoscimento e rilevanza della transessualità secondo l'interpretazione evolutiva del sistema normativo. Adeguamento della «situazione di diritto» alla mutata «situazione di fatto». Prerequisiti anatomici e funzione «qualificante» del profilo psicologico-sociale. Verso una soggettività «polimorfa».*

L'individuazione del sesso avviene al momento della nascita in base ad un esame morfologico degli organi riproduttivi e determina *ipso iure* l'attribuzione del sesso anagrafico, così come previsto dall'art. 29 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante il «Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127»<sup>1</sup>.

\* Professore associato di Diritto privato nell'Università degli Studi di Messina.

\*\* Il presente lavoro è frutto di una più ampia e articolata attività di ricerca condivisa con la collega A. Vesto dell'Università "Dante Alighieri" di Reggio Calabria, autrice, nel fascicolo 4/2024 di questa stessa rivista, del contributo dal titolo «*Coordinate civilistiche in tema di identità di genere e agonismo sportivo: processo di "sessuazione", transessualismo, transgenderismo e intersessualità*», al quale pertanto si farà riferimento per la trattazione di tutte quelle parti che esulano dal più circoscritto perimetro della presente trattazione.

<sup>1</sup> La disposizione, rubricata «Atto di nascita», prescrive che «[n]ell'atto di nascita sono indicati il luogo, l'anno, il mese, il giorno e l'ora della nascita, le generalità, la cittadinanza [...], il sesso del bambino e il nome [...]» (art. 29, comma secondo, D.P.R. n. 396 del 2000). L'atto di nascita, infatti, riporta il sesso del bambino, facendo coincidere il sesso anagrafico con il sesso biologico.

La naturale coincidenza tra il sesso anagrafico ed il sesso biologico può, in alcuni casi, non perdurare nel tempo<sup>2</sup> dando così origine ad un percorso di transizione sessuale il quale tuttavia non dovrebbe in alcun modo pregiudicare l'indivisibilità psico-fisica della persona umana – *sub specie* di tutela della propria salute e di libero sviluppo della propria personalità (anche «sessuale») – in aderenza alla concezione, ormai consolidata, della salute quale «bene(ssere)» sociale, come tale capace di superare la disforia di genere, «socializzando» la nuova identità o, per meglio dire, con un'accezione terminologica non meramente didascalica, dando vita ad una «soggettività polimorfa» con la quale indicare tanto il transessuale prima della rettificazione anagrafica e/o somatica quanto il transgender in senso stretto.

Pertanto, ben può verificarsi, in un primo momento, che la componente psicologica si discosti rispetto al dato biologico accertato anagraficamente, dal che deriverebbe, per il soggetto interessato, un'attribuzione di sesso meramente «fittizia» (imposta dall'alto, e cioè dalla «forma» dell'ordinamento) dalla quale trarrebbe origine una condizione di perdurante disallineamento tra psiche (aspetto soggettivo-psicologico) e corpo (aspetto biologico).

L'iniziativa dell'uomo può, quindi, reagire a tale disagio<sup>3</sup> soltanto giungendo (con un intervento chirurgico demolitivo-ricostruttivo, espressione di autentica autodeterminazione terapeutica<sup>4</sup>, o mediante trattamento farmacologico<sup>5</sup>) alla agognata rettificazione di sesso.

---

<sup>2</sup> In argomento, degne di nota le riflessioni di don Alberto Frigerio, sacerdote ambrosiano, medico e docente di Bioetica presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose (ISSR) di Milano. A differenza degli altri esseri viventi (per i quali una lettura biologista può considerarsi sufficiente), nell'essere umano la sessualità pur essendo biologicamente «data» può condurre ad una rettificazione del genere. Ecco perché l'identità di genere non va ricondotta a una mera causalità biologica bensì va considerata e «riconosciuta nella sua complessità, che vede interagire fattori biologici, psicologici, sociali e morali» (A. FRIGERIO, *Il Caso serio del transgenderismo*, in *La Scuola Cattolica*, 2022, 150/1, p. 80). Il processo coinvolge diversi stadi volitivi e temporali, scanditi dal contesto sociale e dalla psiche del soggetto. «La nascita dà inizio a un processo di sessuazione, che ha avvio nei cromosomi e si estende a livello gonadico, genitale e cerebrale (piano biologico), si caratterizza come presa di posizione psichica circa la realtà dei sessi (piano psicologico) e si determina come compito d'indagare il senso della sessualità e decidersi rispetto ad esso (piano morale). La complessità della sessuazione umana rende ragione del vivo dibattito relativo all'identità di genere e all'orientamento sessuale che anima il discorso scientifico, psicologico, filosofico e politico-legislativo. L'allineamento di sesso biologico, congruente identità di genere e orientamento eterosessuale è maggioritario e rappresenta almeno statisticamente la norma. Tuttavia, identità di genere e orientamento sessuale non sono inevitabile estensione del sesso biologico, come attestano il transgenderismo, di chi esperisce incongruenza tra sesso e identità di genere, e l'omosessualità, di chi sente attrazione emozionale, romantica o sessuale per soggetti dello stesso sesso [Questo perché la] sessualità umana si compone di più registri: il termine *sex* indica il dato biologico (genetico, gonadico, genitale, cerebrale); il termine *gender* designa la percezione psicologica interiore della propria identità (identità di genere) e la percezione culturale esteriore di comportamento e abitudini [...]»: A. FRIGERIO, *Il Caso serio del transgenderismo*, in *La Scuola Cattolica*, 2022, 150/1, p. 74 (corsivi autentici).

<sup>3</sup> Disagio che secondo alcuni studi causa malesseri sul piano della salute mentale. «In particolare, la popolazione transgender è risultata avere il tasso più alto di disordini psicologici/comportamentali, in specie nella prevalenza dei tentati suicidi. Come attesta un *review study*, nei soggetti transgender che si sono sottoposti a trattamento ormonale e chirurgico il tasso di disagio mentale e di tentati suicidi tende a diminuire, ma si mantiene comunque superiore alla popolazione di controllo»: i risultati della ricerca clinica sono richiamati da A. FRIGERIO, *Il Caso serio del transgenderismo*, cit., p. 84. L'a. altresì, rileva come «[l']alto tasso di disturbi mentali rilevato nelle minoranze sessuali e nella popolazione transgender è da diversi autori spiegato col *social stress model*, secondo cui l'elevato rischio di *outcomes* negativi della salute mentale sarebbe da attribuire a discriminazione, stigma e stress sociale. In tal senso, una riduzione del pregiudizio nei confronti delle minoranze sessuali ridurrebbe il tasso di disordini mentali. In realtà, diversi studi mostrano un più alto tasso di disturbi mentali nella popolazione non eterosessuale anche nei contesti in cui la mentalità è propensa alle istanze di cui è portatrice e sono in vigore leggi contro la discriminazione sessuale. Nella maggior parte delle condizioni psichiatriche analizzate non è infatti stata rilevata alcuna correlazione significativa con le politiche

In tali casi, dunque, la transizione coinvolge una persona «transessuale»<sup>6</sup>, cioè un soggetto che, pur presentando i caratteri genotipici di un determinato genere (quello attribuito all'atto di nascita in base all'accertamento organico), avverte di appartenere al sesso opposto a quello con il quale è geneticamente nato, determinando così un disallineamento del suo «io», della sua psiche, rispetto al fenotipo genetico, endocrinico e quindi anagrafico.

L'importanza della riflessione è data dalla circostanza che l'individuazione del sesso è un elemento che determina *a priori* l'inserimento della persona all'interno di un definito «genere», con conseguenze dirette e specifiche in merito a diversi ambiti della vita umana in cui il «sesso»<sup>7</sup> assurge al ruolo di «elemento qualificante»<sup>8</sup>, come nel caso, assolutamente

sociali. Discriminazione, stigma e stress sociale contribuiscono all'elevato rischio di risultati negativi della salute mentale delle minoranze sessuali, senza però rendere ragione dell'intera disparità» (cit., p. 85).

Frigerio richiama l'indagine della «psicoanalista Catherine Millot, di scuola lacaniana, che parla di malessere del soggetto transgender e mette in discussione la tesi secondo cui troverebbe rimedio nel *cambio* di sesso» (A. FRIGERIO, cit., p. 95). Malessere imputabile al fatto che nel «soggetto transgender [...] il nesso tra corporeità e intenzionalità sembra subire una torsione: non sarebbe il corpo a dischiudere l'intenzionalità soggettiva, piuttosto l'orientamento mentale deciderebbe della corporeità, non di rado avanzando la pretesa di agire per modificarla» (cit., p. 102).

<sup>4</sup>Affronta con perspicacia e raffinata elaborazione giuridica il «principio personalistico dell'autodeterminazione del soggetto» F. MANTOVANI, voce *Persona (delitti contro la)*, in *Enc. dir.*, Annali II, t. 2, Giuffrè, Milano, 2008, spec. pp. 859-864, il quale preme ad evidenziare come nei casi di cambiamento anatomico del sesso non si possa attribuire al consenso dell'avente diritto valore scriminante, poiché la modificazione sessuale chirurgica ed anagrafica non ha sempre determinato il rientro del transessuale nella normalità di vita bensì la permanenza di una situazione di nevrosi.

<sup>5</sup>Altra questione che *ratione loci* non è possibile indagare giacché esula dal più ristretto perimetro della presente trattazione, è quella della somministrazione ormonale di bloccanti puberali ai minori che soffrono di disturbi dell'identità di genere, giacché la riassegnazione del genere (con la modifica dei caratteri sessuali) è rivolta solo a persone maggiorenni. Per interessanti spunti di approfondimento in merito alla manifestazione del consenso informato dei (soli) minori di anni 16 (escludendo il consenso genitoriale) nell'ordinamento britannico, prima limitato in caso di assunzione di contraccettivi, v. caso «Gillick v West Norfolk and Wisbech AHA (1985) UKHL 7 (17 October 1985)», poi estendendo le regole del caso «Gillick» per le più svariate cure sanitarie dei minori, tra cui l'assunzione di bloccanti ormonali nel quadro di un trattamento per la cura della disforia di genere, v. E. FALLETTI, *Disforia di genere e assunzioni di bloccanti puberali. La prospettiva britannica sul consenso informato dei minori*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2021, fasc. 2, pp. 439-447.

<sup>6</sup>Per una riflessione più approfondita sul fenomeno del transessualismo si rimanda a: F. BARTOLINI, *La persona trans e l'inerzia del legislatore*, in *Famiglia*, 2023, fasc. 5, pp. 633-648; A. LORENZETTI, *I transessuali*, in *Malpractice medica. Prerogative della persona. Voci emergenti della responsabilità*, in *Trattato dei nuovi danni*, P. CENDON (diretto da), vol. II, Padova, 2011, pp. 335-353.

<sup>7</sup>Per una accurata indagine in merito alla rilevanza giuridica del sesso «come fatto incidente sulla personalità dei soggetti» in relazione alle modalità e al livello di protezione ad esso accordato si rimanda al contributo di M. FORTINO, *Sesso (dir. vig.)*, in *Enc. dir.*, vol. XLII, Giuffrè, Milano, 1990, pp. 420-429. Come sottolinea l'autrice, richiamando la nota sentenza del 1985 (Corte cost., 24 maggio 1985, n. 161, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1985, p. 1183), è dalla legge del 14 aprile 1982, n. 164 che si ha un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, che riconosce il «sesso come fatto incidente essenzialmente sulla personalità del soggetto» (cit., p. 424) ed il diritto all'identità sessuale «emerge in ogni settore della personalità del soggetto e della tutela ad essa accordata: dal diritto al nome, che deve essere aderente al sesso del soggetto, al diritto alla immagine, al diritto all'onore, al diritto alla *privacy*» (cit., p. 425).

<sup>8</sup>Che sia tale è innegabile, giacché la sua incidenza coinvolge diversi aspetti della vita umana: si pensi, ad es., alla regolamentazione delle pensioni e al correlato (e mutevole) differenziale di età tra uomini e donne; o, con riferimento all'ambito lavorativo, ad alcuni «parametri» che l'uomo o la donna devono possedere, già all'atto della selezione, per l'accertamento dell'idoneità all'esercizio di alcune attività professionali e alle ricadute sulla contrattazione collettiva anche con riferimento alle c.dd. «quote rosa»; e, ancora, in ordine sparso, agli effetti sulla disciplina dell'accesso (e della permanenza) in determinati ordini religiosi o associazioni private;

emblematico (nella logica della necessaria eterosessualità dell'archetipo matrimoniale) dell'automaticità del divorzio c.d. imposto<sup>9</sup> (prima della legge Cirinnà<sup>10</sup>) ad una coppia, per così dire, «interessata» dal procedimento di rettificazione di sesso di uno dei due coniugi, stante il portato della previsione di cui all'art. 4 della legge n. 164 del 1982, secondo cui la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non ha effetto retroattivo e «provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso»<sup>11</sup>.

Le ricadute di ordine pratico, nel contesto delle relazioni della vita umana sono certamente molteplici: si pensi – giusto per riferirci al *case study* di questa trattazione – all'importanza dell'identificazione sessuale quale elemento qualificante la situazione del soggetto che intende partecipare a certe competizioni sportive, a seconda della tipologia della competizione, se cioè maschile o femminile, e a tutte le problematiche che sorgono nel momento in cui si avverte una qualche dissonanza tra il proprio sesso biologico e la determinazione sessuale, psicologicamente e socialmente, avvertita, o alle interferenze (*rectius*, asimmetrie) agonistiche che il fattore sessuale determina nelle diverse competizioni sportive, financo in caso di intersessualità.

Da qui la rilevanza, sul piano giuridico e normativo, degli effetti che derivano dall'evoluzione della situazione di partenza fino a quella di arrivo, ovvero sia dell'adeguamento della «situazione di diritto» alla mutata «situazione di fatto» con ovvie ripercussioni in settori nevralgici del nostro diritto privato, specie nel contesto del c.d. diritto di famiglia ove l'intento di preservare e rispettare *magis ut valeat* il «diritto alla vita

all'istituto matrimoniale e allo *status familiae* in relazione al rapporto di coniugio; ai requisiti presi in considerazione per la donazione del sangue; *etc.* Ed infine, il sesso è, come si avrà modo di illustrare in via esemplificativa anche *infra*, elemento discriminante circa la partecipazione a certe attività sportive, specie a quelle agonistiche, normalmente diversificate in categorie soltanto maschili o femminili.

<sup>9</sup> Per ulteriori approfondimenti v. *infra* par. 3.

<sup>10</sup> La legge 20 maggio 2016, n. 76, recante «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze», prevede che «[a]lla rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l'automatica instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» (art. 1, comma XXVII) e di converso, in caso di sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso, durante una unione civile, essa «determina lo scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» (art. 1, comma XXVI). Come si può arguire la disposizione, prescrivendo l'ablazione del pregresso vincolo in conseguenza della modificazione sessuale, evidenzia che la sentenza di rettificazione di sesso «determina» lo scioglimento dell'unione civile, utilizzando la stessa terminologia adoperata dall'art. 31, comma sesto, d.lgs. n. 160 del 2011 (non utilizzando la variante lessicale contenuta nell'art. 4 della l. n. 164 del 1982, «provoca»). Con riferimento alle modalità della richiesta di costituzione dell'unione civile cfr. art. 31, comma 4-*bis*, d.lgs. n. 150 del 2011.

Per un approfondimento si rinvia a N. CIPRIANI, *Le unioni civili nel sistema delle fonti italo-europee*, in *DSF*, 2019, fasc.1, pp. 67-88, il quale dopo aver ripercorso la situazione precedente alla legge, evidenziando l'urgenza di un intervento regolatore delle unioni tra persone dello stesso sesso in Italia, delinea le differenze tra l'istituto matrimoniale e le unioni civili, e condividendo la posizione della dottrina che considera sussistente anche per tali unioni l'obbligo di fedeltà - come declinazione della solidarietà, del rispetto e della dignità (cit., p. 77, nt. 17) -, dopo un'analisi comparata conclude prevedendo che «anche nel nostro ordinamento, in un futuro non troppo lontano, si dovrà porre all'ordine del giorno la questione dell'apertura del matrimonio alle coppie omosessuali» (cit., p. 88).

<sup>11</sup> A tale disposizione si aggiunge quanto previsto dall'art. 3, comma terzo, lett. g), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, «*Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio*», secondo cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi quando «è passata in giudicato sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della legge 14 aprile 1982, n. 164».

privata e familiare» della persona, come tutelato dall'art. 8 CEDU<sup>12</sup>, suscita alcuni importanti interrogativi in riferimento alla sorte delle situazioni giuridiche soggettive acquisite prima del processo di adeguamento, quali quelle riferentesi al rapporto genitoriale<sup>13</sup> ovvero, sempre nella prospettiva della massima tutela dei rapporti familiari in atto, a quelle di ordine, *lato sensu*, parentale nei riguardi cioè di quegli ulteriori soggetti (si pensi ai nipoti) che potrebbero essere, in astratto, pregiudicati dall'avvenuta rettificazione sessuale. Per tali ragioni, la rettificazione (da qualsiasi procedimento essa dipenda) dovrà in ogni caso preservare le situazioni legittimamente acquisite in precedenza e che non dipendono certo da una presunta sacralità del sesso: si pensi al rapporto di filiazione e alla conseguente responsabilità genitoriale; «situazioni che restano legate al fatto storico del sesso originario e per la sopravvivenza delle quali non è certo necessaria [la perdurante intangibilità di quel particolare attributo], ben potendosi esse conciliare anche con un diverso [«statuto sessuale» della persona], [sia in chiave] funzionale [che] psicologico-sociale»<sup>14</sup>.

L'evoluzione della disciplina sulla rettificazione sessuale<sup>15</sup> ha nel tempo attribuito all'autonomia privata (e al profilo psicologico della determinazione del sesso) una valenza

---

<sup>12</sup> L'art. 8 CEDU, con la sua formulazione e con la giurisprudenza sterminata che ne conferma la costante vivificazione, implica per lo Stato un obbligo positivo di attivare un procedimento efficace ed accessibile, atto a consentire alla persona il riconoscimento del nuovo sesso. L'art. 8, in particolare con riferimento alla identità di genere, attribuisce protezione alla sfera personale di ogni persona, compreso il diritto di stabilire i dettagli della propria identità in quanto singolo essere umano (cfr. CEDU case of *Christine Goodwin v. The United Kingdom*, 11 luglio 2002, par. 90, in *ecbr.coe.int*), nonché accorda tutela al riconoscimento giuridico dell'identità di genere delle persone transgender che non si sono sottoposte, né intendono sottoporsi, a cure finalizzate alla riattribuzione del sesso (cfr. CEDU case of *A.P., Garçon and Nicot v. France*, 6 aprile 2017, paragrafi 95-96, in *ecbr.coe.int*).

<sup>13</sup> In argomento cfr. i noti studi di P. STANZIONE, *Transessualismo e sensibilità del giurista. Una rilettura attuale della l. n. 164/1982*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, 2009, fasc. 2, pt. 2, p. 718, ove l'a. pone in rilievo come bisogna avere riguardo soprattutto al minore, il quale presenta una personalità *in fieri*, che in quanto tale va rispettata e protetta, senza poter formulare soluzioni predefinite con valenza generale ed astratta, poiché occorre procedere ad una valutazione casistica delle singole situazioni. Secondo l'a., dunque, il transessualismo non costituisce *tout court* motivo di turbamento, o di conseguente, necessario, allontanamento del genitore, bensì la sua incidenza sulla serenità e sulla crescita del minore va determinata alla luce della particolarità di ogni esperienza, soprattutto in relazione all'età ed alla maturità dei soggetti coinvolti.

<sup>14</sup> P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, vol. III, *Situazioni soggettive*, Napoli, 2020, p. 46. Fuoriesce dalla trattazione e dalla circoscritta indagine qui eseguita, il trattamento giuridico delle trasformazioni *in itinere*, quando cioè la trasformazione sessuale non si è ancora verificata e la persona appare difficilmente qualificabile nell'uno o nell'altro sesso. Tale situazione appare ancora più problematica allorché la fase di trasformazione non presenti caratteri di provvisorietà ma assuma stabile fisionomia. Sul punto si rimanda a P. PERLINGIERI, *o.n.c.*, spec. pp. 46-48, ove l'a. invita il lettore a riflettere sulla terminologia utilizzata dal legislatore che «spesso distingue categoricamente i cittadini in uomini e donne (v., ad esempio, art. 48, comma 1, cost.). Per ricavare una disciplina di natura residuale da applicare al “terzo sesso”, sarebbe opportuno svolgere un'indagine in relazione alle singole disposizioni: individuata la *ratio*, occorrerebbe verificare quale di esse sia “compatibile” con lo stato di neutralità nel quale la persona si trova (art. 4, comma 2, cost.)» (cit., p. 47). Si pensi, ad es., alla disciplina nei rapporti di lavoro per i quali si può prescindere dalle specifiche e particolari attitudini e componenti del soggetto. Con riferimento al riconoscimento del terzo sesso cfr. il sistema ordinamentale tedesco che a partire dal 1° gennaio 2019, a seguito della pronuncia della Corte costituzionale tedesca del 10 ottobre 2017, riconosce giuridicamente il c.d. «terzo genere». Opportune precisazioni sul punto in E. FALLETTI, *Germania: costituzionalmente riconosciuto il terzo genere per le persone intersessuali*, 14 novembre 2017, in *altalex.com*.

<sup>15</sup> Per ulteriori approfondimenti in merito v. T. MAUCERI, *Identità di genere e differenziazione sessuale. Problemi interpretativi e prospettive normative*, in *Nuove leggi civili commentate*, 2018, fasc. 6, pp. 1475-1507, e spec. pp. 1481-

sempre più incisiva, per non dire egemonica, proprio al fine di adeguare l'individuazione sociale del genere alla già verificatasi trasformazione psicologica, senza costringere la persona ad un mutamento fisico-genitale, ma riconoscendone la transizione (anche solo psicologico-comportamentale) allo scopo di garantire gli interessi sottesi al binarismo sessuale in tutte le formazioni sociali meritevoli di tutela (ad es. la famiglia e le associazioni pubbliche e private) e sul fronte del diritto al lavoro (ad es. per quanto concerne i requisiti per accedere alla pensione).

La rilevanza della differenziazione sessuale non può più condizionare la riconoscibilità giuridica di colui o colei che sceglie di percorrere una transizione, fisica o solo psicologico-comportamentale<sup>16</sup>, ma fa perno sulla auto-percezione dell'appartenenza al genere opposto e quindi prescinde dall'intervento di rettificazione nella convinzione che il diritto alla identità di genere è un diritto inviolabile dell'uomo costituzionalmente garantito, un aspetto centrale della «dignità», un diritto della personalità che, al pari di tutti gli altri diritti assoluti, esplica piena forza e reclama «*erga omnes*» un preciso obbligo di astensione dal porre in essere atti perturbativi di qualsivoglia genere.

Pertanto, è stato escluso che il combinato disposto degli artt. 1, della l. n. 164 del 1982, e 31, d.lgs. n. 150 del 2011, prescriva l'intervento chirurgico quale preconditione della pronuncia di mutamento di sesso<sup>17</sup>; l'intervento chirurgico modificativo dei caratteri sessuali primari è solo uno dei possibili strumenti, come tale certamente funzionale al conseguimento di un pieno benessere psico-fisico del soggetto, ma non è certo un

1488, per la trattazione del rimedio della rettificazione di sesso e le osservazioni in merito alle «interventive modificazioni dei caratteri sessuali».

<sup>16</sup> In argomento si rinvia alla disamina di T. MAUCERI, *Identità di genere e differenziazione sessuale*, cit., spec. pp. 1488-1495, ove l'a. in un'analisi che mette in risalto la discrasia tra sesso e genere - con una intensità diversa a seconda della rettificazione che si sceglie di perseguire - riflette sulle incertezze applicative circa la riconoscibilità giuridica della «transizione meramente psicologico-comportamentale» (dei transgender) e di un genere «terzo» ovvero «neutro» (dei *genderqueer*). L'a. riferendosi al linguaggio in uso nelle scienze psico-sociali designa «neutro» o ulteriore (c.dd. *genderqueer*) quel genere terzo che non si identifica sulla sessualità come convenzione sociale né nel genere maschile né in quello femminile, e che richiede una «valutazione anche in ottica *de iure condendo*, circa la razionalità di un'eventuale norma che riconosca autonoma rilevanza giuridica a questa condizione rimanda[ndo], ancora una volta, a un'analisi dei differenti regimi (e dei principi) riconnessi alla differenziazione sessuale secondo un modello bipolare» (cit., p. 1487). Sebbene, come conclude l'a., il rischio di riservare a questo genere neutro «ulteriori spazi a quelli tradizionalmente divisi in maschi e femmine [...] se da un lato presenta il vantaggio di tutelare la privacy e la riservatezza della persona con disforia di genere [...] dall'altro si mostra insoddisfacente nella misura in cui rischia di tradursi in una sorta di discriminazione (o 'ghettizzazione')» (cit., p. 1507).

<sup>17</sup> Principio espresso dalla Corte costituzionale (sentenza n. 221 del 2015) cui era stata devoluta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, in riferimento agli artt. 2, 3, 32, 117, primo comma cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU. La sentenza dopo aver asserito che nel merito la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982 non è fondata, afferma invero che «La disposizione [...] costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 cost. e art. 8 della CEDU)» (Corte cost., 5 novembre 2015, n. 221, in *cortecostituzionale.it*, *Considerato in diritto*, par. 4.1). Altresì la pronuncia chiaramente prevede che «L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che - in coerenza con supremi valori costituzionali - rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive» (*Ibidem*).

prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione. È sufficiente l'attestazione di un processo di natura psicologica che certifichi la definitività ed irreversibilità dell'identità di genere, indipendentemente dalle caratteristiche anatomiche degli organi sessuali; ciò che rileva è perciò «l'identità di genere autodeterminata».

Lo scopo della prevalenza del (solo) profilo psicologico-sociale (rispetto a quello biologico), come evidenziato dai caratteri fenotipici e da quelli comportamentali (che si individuano nella vita di relazione), è per il diritto «qualificante» perché concorre nella complessa definizione e promozione della personalità umana in coerenza con i valori supremi dell'ordinamento. Così ragionando si riesce a non mortificare la dignità e ad apprestare tutela alla salute della persona che aspira alla rettificazione sessuale, giacché la salute appunto non è soltanto quella meramente biologica (o sanitaria) ma attiene a diversi profili dell'*agere* umano, da quelli, appunto, comportamentali ad altri, sociali e ambientali, ove la preminenza del profilo psichico rispetto a quello meramente fisico-biologico costituisce una componente determinante nella dinamica di protezione della personalità umana, in vista di una riqualificazione della salute umana in termini di «benessere» dell'individuo<sup>18</sup>.

Ben si comprende, pertanto, che, presupposta l'indivisibilità psico-fisica dell'essere umano, il mutamento del sesso, a norma dell'art. 31 (rubricato «Delle controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso») del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150<sup>19</sup>, possa realizzarsi senza una costrizione ad un trattamento sanitario non voluto (e non indispensabile) per il percorso di transizione al nuovo sesso; difatti l'intervento legislativo ha condotto all'abolizione del necessario adeguamento dei caratteri sessuali attraverso un intervento chirurgico demolitivo-ricostruttivo, poiché gli interventi della Corte costituzionale<sup>20</sup> e della giurisprudenza soprattutto di merito<sup>21</sup> chiariscono che l'adeguamento del sesso anagrafico può aver luogo a prescindere dall'intervento chirurgico

<sup>18</sup> Sul punto, per annotazioni di carattere generale, sia consentito il richiamo ad A. VESTO, *Capacità di autodeterminazione, disagio psichico e rilevanza giuridica dei trattamenti sanitari*, in *Consulta online*, 2022, fasc. II, spec. p. 431 s. Con specifica attinenza all'indagine fin qui svolta, P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*<sup>4</sup>, vol. III, *Situazioni soggettive*, cit., p. 48, osserva che essendo rimessa alla scelta dell'interessato la decisione di ricorrere all'intervento (non necessario) di adeguamento del corpo, la persona potrebbe decidere di conservare lo stato di «intersesso» ed in «queste ipotesi non si giustificerebbe neppure l'intervento spontaneo del medico se non per stato di necessità (art. 54 c.p.). L'intervento terapeutico o chirurgico non può essere considerato possibile per ragioni di interesse pubblico o per la sanità dei cittadini. L'intervento sulla persona per mutamento di sesso è legittimo soltanto se conforme alla valutazione obiettiva delle sue condizioni». E, come specifica l'a. «[n]on basterebbe certo un interesse meramente economico: si pensi, ad esempio, ad una disposizione testamentaria nella quale è specificato, come requisito dell'attribuzione, il sesso dell'istituto» (p. 48, nt. 153). Sulla configurabilità della responsabilità del medico nell'ipotesi di inutilità del trattamento sanitario sia chirurgico sia ormonale, indagando i profili di danno non patrimoniale e c.d. «biologico», si rinvia al saggio di A. MAGNI, *La c.d. "disforia di genere" e la responsabilità del medico, nell'ipotesi dell'inutilità del trattamento sanitario ormonale o chirurgico*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, n. 4, 2023, pp. 1931-1964.

<sup>19</sup> Sebbene, in merito, alcuna dottrina (coeva alla genesi della previsione legislativa) abbia mostrato in merito reticenze chiedendosi il significato del «frettoloso intervento del legislatore italiano» (S. PATTI, *Il divorzio della persona transessuale in Europa*, in *Rivista critica del diritto privato*, 2012, fasc. 2, p. 166) è inevitabile oggi constatare come la previsione si ponga in collegamento con quanto previsto dalla legge Cirinnà che di fatto conferisce alla coppia la possibilità di preservare il rapporto come unione civile (art. 1, comma 27, l. n. 76 del 2016).

<sup>20</sup> Tra cui si ricorda la già citata Corte cost., 5 novembre 2015, n. 221.

<sup>21</sup> Tra le numerose pronunce che segnano tale sviluppo culturale si ricorda, tra le prime, quella del Trib. Messina, 11 novembre 2014, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2015, pp. 543-547, con nota di commento di A. VESTO, *Favorire l'emersione dell'identità sessuale per tutelare la dignità umana nella sua unicità*, pp. 547-550.

demolitivo-ricostruttivo degli attributi sessuali, tutte le volte in cui la persona abbia portato a maturazione la consapevolezza della propria identità sessuale, anche solo con una terapia ormonale-femminilizzante (nel caso di soggettività cangiante femminile), poiché quest'ultima è garantita e riconosciuta «non solo a coloro che, sentendo in modo profondo di appartenere all'altro genere, abbiano modificato i loro caratteri sessuali primari, ma anche a coloro che senza modificare i caratteri sessuali primari abbiano costruito una diversa identità di genere e si siano limitati ad adeguare in modo significativo l'aspetto corporeo»<sup>22</sup>; si giunge così a ritenere non solo che l'intervento chirurgico non è necessario (risultando sufficiente una rettificazione dei soli caratteri sessuali secondari) ma che esso diventa addirittura sconsigliabile per il raggiungimento dell'equilibrio psico-somatico della persona e della sua identità personale che, diversamente dall'accertamento del sesso anagrafico, ha piena copertura costituzionale, quale «diritto inviolabile riconosciuto dall'art. 2 cost., dalla normativa internazionale e da quella europea»<sup>23</sup>.

Imporre un determinato e rischioso trattamento medico, stante la previsione di cui all'art. 32 cost. (e la diversa volontà del soggetto interessato), integrerebbe un atto (discriminatorio) di violenza inaccettabile, come tale contrario ai principi ordinamentali del nostro sistema italo-europeo.

L'indivisibilità psico-fisica, così come l'autodeterminazione terapeutica<sup>24</sup>, rappresentano diritti fondamentali per il perseguimento della salute umana, come si ricava da una lettura sistematica degli artt. 2, 3, 13, 32, secondo comma, cost., al punto che diventa ragionevole<sup>25</sup> e conferente considerare l'attribuzione sessuale, seppur indicata nell'atto di nascita a seguito di un fatto materiale e certo all'epoca della nascita, come un requisito non immutabile della persona, sia perché non è ammessa alcuna ingerenza della pubblica autorità nel rispetto della vita privata<sup>26</sup> sia soprattutto perché il valore della «dignità» non è altrimenti negoziabile. L'identità sessuale e la dignità umana possono essere

<sup>22</sup> Trib. Messina, 11 novembre 2014, cit., p. 543.

<sup>23</sup> A giudizio di P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*<sup>4</sup>, vol. III, *Situazioni soggettive*, cit., p. 45, dove soprattutto l'a. pone le premesse per una sensibile e accurata riflessione in argomento, riassunta in una mirabile e lapidaria affermazione, per la quale un «costringimento al bisturi accorderebbe prevalenza all'interesse della collettività alla congruenza tra corporeità materiale e sesso anagrafico, interesse privo di copertura costituzionale, a scapito dello stesso interesse all'identità personale, che invece è diritto inviolabile [...]».

<sup>24</sup> Per la trattazione di questo specifico profilo basti il rinvio ad A. VESTO, *Capacità di autodeterminazione*, cit., spec. pp. 422, 431, 433 e 434, ove però l'indagine dell'a. si sviluppa su coordinate diverse rispetto a quelle che hanno ad oggetto la presente trattazione; atteso che, nel caso oggetto di commento, a tutela delle ragioni degli altri, messi in pericolo dal comportamento incauto e compulsivo del soggetto agente, può teorizzarsi un affievolimento dell'autodeterminazione terapeutica quale misura compensativa dell'affievolimento delle sue capacità cognitive mentre, nell'ipotesi del transessualismo, tale affievolimento dell'autodeterminazione terapeutica non sarebbe praticabile giacché contrasterebbe con principi fondanti del nostro ordinamento.

<sup>25</sup> Sull'importanza ermeneutica e sistematica del concetto di ragionevolezza applicato al diritto sia consentito il rinvio, per tutti, a G. PERLINGIERI, *Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto civile*, ESI, Napoli, 2015, *passim* e, con riferimenti puntuali al sistema della giustizia costituzionale, altresì ad A. RUGGERI, *Ragionevolezza e valori attraverso il prisma della giustizia costituzionale*, in M. LA TORRE - A. SPADARO (a cura di), *La ragionevolezza nel diritto*, Torino, 2002, p. 97 ss., spec. p. 98.

<sup>26</sup> In tal senso cfr. art. 8 CEDU. Di pari avviso P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*<sup>4</sup>, vol. III, *Situazioni soggettive*, cit., p. 45, ove l'a. afferma «[e]sclusa la validità dell'atteggiamento che considera il sesso (attestato nei registri dello stato civile) come requisito immutabile della persona e per di più giuridicamente acquisito una volta per tutte alla nascita [...], scelta la via del necessario adeguamento della situazione di diritto alla mutata situazione di fatto, non resta che stabilire l'entità del mutamento».

comunque efficacemente tutelate facendo ricorso ad una interpretazione evolutiva delle norme giacché ben potrebbe un'identità sessuale riconoscersi solo sulla base di elementi di ordine psicologico e sociale, senza discriminazione alcuna sul piano della protezione della personalità umana ma per il tramite di quella peculiare forma di soggettività che si è sopra definita «polimorfica».

Pertanto, anche se la legge del 1982 non lo esplicita apertamente, un'interpretazione adeguatrice, rispettosa dei principi del nostro ordinamento, induce ad una riflessione che tenga conto non solo degli aspetti oggettivi dell'identità personale ma anche di quelli «soggettivi», strettamente personali, che legittimano una rettificazione sessuale anche solo attraverso trattamenti ormonali.

Indubbiamente, acquisita la nuova condizione di genere, a seguito dell'avvenuta rettificazione sessuale, l'adeguamento della situazione di diritto alla mutata situazione di fatto pone di converso il problema della rilevanza della nuova qualificazione sessuale nei rapporti di famiglia, come ad esempio in tema di idoneità psico-fisica all'adozione<sup>27</sup> e, più in generale, di genitorialità trans<sup>28</sup>, senza che ciò comporti perdite o sacrifici ultronei sul piano dell'affettività familiare, dell'esercizio della responsabilità genitoriale e della capacità a gestire il rapporto di filiazione.

Alla base della irrilevanza formale della transessualità (giuridicamente acclarata) di uno o entrambi i genitori vi è l'osservanza almeno di due principi fondamentali dell'ordinamento, per un verso «la tutela del miglior interesse» del minore, da valutarsi in concreto dal giudice e, per altro verso, «il principio di non discriminazione» che garantisce alla persona lo svolgimento della propria personalità anche in ambito sessuale senza dover supinamente accettare compromessi di sorta. A ciò si aggiunga, come corollario, il principio di tutela della dignità.

In chiave esemplificativa, ciò consente di affrontare la questione della identificazione di genere nel contesto (giuridico-sociale) dello sport; giacché, se l'ordinamento civile procede alla rettificazione dell'attribuzione di sesso nei registri di stato civile attraverso una attestazione definitiva ed irreversibile di una (diversa) identità di genere (acquisita), allora ne consegue che la persona interessata vanta, in astratto, una piena legittimazione a far valere

<sup>27</sup> Con specifico riferimento all'idoneità psico-fisica all'adozione cfr. P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*<sup>2</sup>, vol. III, *Situazioni soggettive*, cit., p. 51, il quale osserva come «una volta accertata [l'idoneità, questa] non può essere negata soltanto perché uno degli adottanti è un transessuale che ha ottenuto il riconoscimento del nuovo sesso».

<sup>28</sup> Così, evidenziando l'irrilevanza formale della condizione di transessualità del genitore nel rispetto del divieto di discriminazioni sulla base delle modalità di attribuzione del sesso, espressamente J. LONG, *Essere genitori transessuali*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2008, II, pp. 236-247. L'autrice evidenzia come per l'ordinamento è irrilevante la sopraggiunta condizione di transessualità in caso di conservazione della responsabilità (allora potestà) genitoriale e in caso di adozione, giacché in quest'ultimo caso «la transessualità dell'aspirante genitore adottivo è formalmente irrilevante per tutte le adozioni» (cit., p. 245). Mentre in caso di procreazione medicalmente assistita (all'epoca della realizzazione del saggio dell'autrice sussisteva il divieto di fecondazione eterologa) Long ricorda l'orientamento contrario della Corte di Strasburgo (CEDU, 22 aprile 1997, *X, Y e Z c. Regno Unito*), secondo cui non andava a ledere il diritto al rispetto della vita familiare l'impossibilità di costituire un rapporto giuridico di filiazione tra il minore nato a seguito di tecniche di fecondazione assistita di tipo eterologo e il genitore di fatto, la persona transessuale. Secondo l'autrice, però, oggi «la stessa Corte Europea dei Diritti dell'Uomo si pronuncerebbe [...] in senso diametralmente opposto nel caso di riproposizione di un'analoga questione. Nella sentenza *X, Y e Z c. Regno Unito* la Corte aveva infatti fondato la propria decisione essenzialmente sulla necessità di riconoscere agli Stati membri un ampio margine di apprezzamento a causa della mancanza di un approccio comune alla questione da parte dei diversi Paesi» (cit., p. 245).

l'acquisizione di tale identità in ogni contesto e, pertanto, possa pretendere l'accesso alle organizzazioni sportive con il (nuovo) sesso (*ex nunc*) riconosciuto.

Eppure l'ordinamento sportivo appare contrassegnato da una marcata resilienza a favore del c.d. binarismo sessuale, che pare trovare una qualche forma di giustificazione nelle innumerevoli discussioni sul tema della identità di genere che, in anni recenti, hanno contrassegnato il dibattito in ambito sportivo, seppur non possa disconoscersi, in chiave positiva, la netta riduzione di quelle formalità che prima obbligavano l'atleta al completamento delle modifiche anatomiche e poi alla somministrazione di una terapia ormonale appropriata per il sesso assegnato, in modo verificabile e per un periodo di tempo sufficiente a ridurre al minimo i vantaggi legati al genere nelle competizioni sportive; recentemente si è andata strutturando una tutela della identità di genere di stampo propriamente antidiscriminatorio, spianando la strada verso una concezione aperta del gender che legittima una lettura del fenomeno in chiave di «identità di genere autodeterminata».

Si pensi, sempre per saggiare la bontà delle predette intuizioni, all'edizione delle Olimpiadi di Tokyo 2020, a cui ha partecipato, per la prima volta, l'atleta trans, sollevatrice di pesi neozelandese, Laurel Hubbard<sup>29</sup>. Mentre già a partire dal 2012 le competizioni olimpiche si sono caratterizzate per un sensibile aumento di *coming out* di atleti e atlete omosessuali, viceversa l'accettazione delle persone trans o intersessuali all'interno dello spazio sportivo ha riscontrato una maggiore resistenza con riferimento ai problemi di accesso e partecipazione, poiché la stessa è contrassegnata da un modello culturale rigidamente sessuale.

L'inserimento di identità così complesse da indentificare mette in discussione le categorie fondamentali dell'ordinamento giuridico in generale (e di quello sportivo in particolare). La rivalutazione concettuale del gender e la contestuale identificazione di un'identità sessuale transeunte obbligano il diritto, specie quello civile, ad interrogarsi su come garantire la piena inclusione sociale delle persone coinvolte in tali processi, nella prospettiva della piena ed effettiva promozione della dignità umana.

L'inclusione nell'universo sportivo di tutte le (diverse manifestazioni delle) soggettività degli atleti con «corpi non conformi o (in) disciplinati»<sup>30</sup> (che qui si riassume nella locuzione omnicomprensiva di soggettività polimorfa o di «soggetto senza pretesa di definitività»), determina il nascere di una serie di questioni relative sia all'*an* che al *quomodo* delle competizioni sportive, specie ove si debba tener conto dell'alto numero di atleti transgender negli sport agonistici, in particolare di donne trans che competono con altre donne all'interno della medesima categoria sportiva.

<sup>29</sup> Si tratta nella storia della prima atleta transgender ai Giochi Olimpici. Laurel Hubbard ha iniziato il percorso di transizione intorno ai trent'anni ed ha potuto partecipare alle Olimpiadi di Tokyo perché l'International Olympic Committee ha lasciato la decisione sulla partecipazione degli atleti e atlete transgender alle singole federazioni. L'atleta trans è stata una tra le prime atlete della sua categoria ad essere eliminata ma la sua partecipazione ha lanciato un messaggio importantissimo, che non è stato esente da critiche da parte delle «donne cisgender», per le quali «il diritto all'inclusione non deve danneggiare gli altri, negando opportunità sportive che cambiano la vita» (parole attribuite alla pesista belga Anna Van Bellinghen, articolo di C. SISTI, *Lauren Hubbard, prima atleta olimpica transgender, è stata eliminata ma il suo messaggio è potentissimo*, in *elle.com*, 4 agosto 2021).

<sup>30</sup> L'espressione viene utilizzata da C.M. REALE e A. TUSELLI, *Corpi (in)disciplinati: intra-azioni di sesso, genere e razza nello spazio sportivo/(Un)ruly bodies: sex, gender and race inter-actions in the sport field*, in *AG-AboutGender. International Journal of Gender Studies*, 2022, fasc. 11, pp. 513-550.

È doveroso mettere in luce come l'evoluzione della normativa in materia di rettificazione sessuale, alla luce dei principi generali del nostro ordinamento positivo, non obbligando al ricorso ad interventi chirurgici di tipo demolitivo-ricostruttivo degli attributi sessuali originari<sup>31</sup>, abbia, di fatto, ridotto, secondo l'interpretazione che qui si accoglie, il «margine esterno» del concetto di transessualismo, al punto che esso pare giustificatamente utilizzabile soltanto per indicare coloro che decidono, liberamente, di sottoporsi all'intervento chirurgico in parola.

Radicale, sul punto, una copiosa giurisprudenza di merito, per la quale «[l]'identità sessuale rientra nell'alveo dei diritti fondamentali della persona ed è concetto che va ricostruito non solo sulla base delle caratteristiche "fisiche" (maschili o femminili) ma anche sulla base di elementi di ordine psicologico e sociale. Il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso non può che essere preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta. Tali caratteristiche, unite alla dimensione tuttora numericamente limitata del transessualismo, inducono a ritenere del tutto coerente con i principi costituzionali e convenzionali un'interpretazione della l. n. 164 del 1982, articoli 1 e 3, che, valorizzando la formula normativa "quando risulti necessario" non imponga l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. L'interesse pubblico alla definizione certa dei generi, anche considerando le implicazioni che ne possono conseguire in ordine alle relazioni familiari e filiali, non richiede il sacrificio del diritto alla conservazione della propria integrità psicofisica sotto lo specifico profilo dell'obbligo dell'intervento chirurgico inteso come segmento non eludibile dell'avvicinamento del soma alla psiche. L'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza

---

<sup>31</sup> Tra le diverse pronunce, nel contesto della giurisprudenza di merito, si rimanda a: Trib. Savona, sez. II, 14 luglio 2023, n. 549 (in *Redazione Giuffrè* 2023), «Con riferimento ai presupposti necessari per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. L'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale. Non vi sono, infatti, interessi superiori da tutelare, che possano giustificare l'imposizione all'istante del predetto trattamento chirurgico; tali interessi superiori non possono essere ravvisati né nella certezza delle relazioni giuridiche, che, comunque, sarebbe salvaguardata dalle risultanze anagrafiche, né nella necessaria diversità sessuale delle relazioni familiari». Trib. Benevento 10 novembre 2022 (in *Diritto & Giustizia* 2023, 2 febbraio), «[p]er ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio il preventivo intervento chirurgico demolitorio: l'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica, infatti, appare il corollario di un'impostazione che - in coerenza con i supremi valori costituzionali -, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve, comunque, riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. Il ricorso alla modificazione dei caratteri sessuali risulta da autorizzare quando lo stesso sia volto a garantire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psico-fisico: sulla base di tale considerazione, l'intervento chirurgico non può essere considerato requisito indispensabile per accedere al procedimento di rettificazione, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un benessere psico-fisico».

dell'approdo finale sia accertata, ove necessario, mediante rigorosi accertamenti tecnici in sede giudiziale»<sup>32</sup>.

Ciò posto, una più marcata differenziazione può cogliersi soltanto in questi termini: là dove nella transessualità l'accento venga posto sugli aspetti emotivi, affettivi e psicologici piuttosto che su quelli anatomici, fisici e biologici allora ciò vuol dire che il transgender manifesta, ancor più palesemente, la propria volontà di rimarcare, sul piano sociale, una netta discontinuità rispetto al proprio sesso biologico, tuttavia «mantenuto» dal punto di vista dell'apparato genetico riproduttivo.

La stessa legge, a partire dal 2011, mostra una apertura al fenomeno del *transgenderismo*, giacché, come evidenziato dalla Corte EDU nel 2021, «i transgender e i transessuali che mantengono gli organi genitali originari possono comunque ottenere il cambio di nome all'anagrafe»<sup>33</sup>. Con ciò dimostrando la permeabilità dei dati identificativi della persona a tutto vantaggio delle diverse opzioni in tema di soggettività, al riparo da ogni forma di costrizione o larvata violenza.

### 1.1. *La concezione binaria della sessualità. Prestazioni sportive ed equità competitiva tra atlete transgender cisgender.*

Il problema di un compiuto riconoscimento dell'identità genere diventa via via più complesso allorché coinvolga soggetti che, al di là di una radicale (ma forse troppo semplicistica) polarizzazione all'interno delle sole categorie binarie «maschio» o «femmina», presentano rispetto ad esse ulteriori profili di differenziazione, a partire dal fenomeno del transgenderismo in senso stretto per finire con quello dell'intersessualità.

Come poc'anzi ricordato, si accoglie qui l'idea per cui, mentre il soggetto transessuale anela, seppur nel corso di un periodo più o meno lungo, ad ottenere un totale adeguamento del proprio corpo ai caratteri, somatici e biologici, propri del sesso specularmente opposto a quello di origine, la persona transgender si identifica nell'altro sesso senza tuttavia voler adeguare a questo il proprio corpo. Vi è però chi, diversamente opinando, considera più corretto utilizzare per entrambe le fattispecie il termine

<sup>32</sup> Trib. Perugia, sez. I, 18 gennaio 2022, n. 70, in *Redazione Giuffrè* 2022. Viceversa se l'intervento chirurgico è utile per preservare l'equilibrio psicofisico del soggetto allora appare necessario per «assicurare al soggetto transessuale uno stabile equilibrio psicofisico, ossia nel solo caso in cui la discrepanza tra il sesso anatomico e la psico-sessualità determini un atteggiamento conflittuale di rifiuto dei propri organi sessuali, chiarendo che nei casi in cui non sussista tale conflittualità non è necessario l'intervento chirurgico per consentire la rettifica dell'atto di nascita; ciò sulla base del rilievo che la legge n. 164/82 non prevede il trattamento chirurgico di adeguamento degli organi sessuali come presupposto indispensabile per la rettifica, ma dispone solo che tale intervento debba essere autorizzato, quando necessario» (Trib. Roma, sez. I, 7 giugno 2017, n. 80, in *Redazione Giuffrè* 2017).

<sup>33</sup> CEDU 19 gennaio 2021, n. 2145, in *Guida al diritto*, 2021, p. 5.

Riferimenti in F. GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, XXI edizione, Napoli, 2024, p. 192, secondo cui «[l]a L. 82/194 ha riconosciuto il diritto all'integrità fisio-psichica, ammettendo la rettifica anagrafica in caso di mutamento di sesso (c.d. transessualismo), previa autorizzazione del tribunale (art. 31, D.Leg. 11/150), quando si accerti che l'intervento chirurgico è oggettivamente indispensabile (dunque non sempre [...]) al fine di uniformare il fisico alla psiche e alle inclinazioni naturali del soggetto, con possibilità di sposarsi e godere della pensione di reversibilità».

«transgender» perché comprensivo anche di coloro che sono ancora «in transito» e che, in ipotesi, potrebbero anche non giungere mai ad una transizione completa<sup>34</sup>.

Qui basti segnalare che non può esservi confusione, né logica né glottologica, tra «orientamento sessuale» e «genere», ben potendo (secondo recenti studi<sup>35</sup>) l'orientamento sessuale non corrispondere all'identità di genere, dal momento che, per esempio, una persona transessuale può identificarsi come eterosessuale, omosessuale, bisessuale o decidere di non applicare nessuna etichetta alla sua identità di genere. Tali premesse vanno pertanto assunte «allo stato dell'arte», così per come la scienza medica ce le consegna, ma una loro pur sommaria indicazione è pur sempre necessaria ai fini di un discorso che tenga conto della centralità della persona umana e delle diverse sfere di interessi coinvolte.

È un dato di fatto che, negli ultimi anni, il transgenderismo abbia ricevuto un'attenzione senza precedenti<sup>36</sup>, in tutti i settori della vita umana, dal cinema alla moda, dallo sport alla musica, facendo così accrescere la consapevolezza da parte della società civile circa la complessità del fenomeno e dimostrando, al tempo stesso, che non si tratta, come pur si supponeva, di una patologia psichiatrica né di un disturbo psicologico o somatico.

Da questa (nuova e) diversa prospettiva se ne ha che anche per il transgender, come già appurato per il transessuale, ciò che più conta è riuscire a preservare, nel contesto della vita sociale e di relazione, quelle situazioni (giuridiche e non giuridiche) già legittimamente acquisite, nella sua nuova (e pur differente) dimensione identitaria che, come tale, reclama, per un verso, piena «effettività» giuridica e, per altro verso, adeguato riconoscimento sociale.

Per testare queste nuove coordinate ermeneutiche sul piano pratico, possiamo continuare a fare riferimento – come nei paragrafi precedenti – alle vicende sportive di

---

<sup>34</sup> Sui diversi aspetti che fungono da sostrato logico-giuridico a tali riflessioni cfr. P. VERONESI, *Corpi e questioni di genere: le violenze (quasi) invisibili*, in *GenUS-Rivista di studi giuridici sull'orientamento sessuale e l'identità di genere*, 2020, spec. p. 3 nt. 11; e, altresì A. LORENZETTI, *Diritti in transito. La condizione giuridica delle persone transessuali*, Milano, 2013, spec. p. 20, ove si legge espressamente: «[n]elle persone transessuali, o più correttamente transgender, l'identità di genere, dunque la percezione del proprio sé, non risulta conforme alle aspettative sociali associate al sesso biologico assegnato alla nascita [...]. L'esperienza transgender raccoglie un ampio spettro di vicende umane, che includono quanti, in vario modo e a vario titolo, sperimentano una non corrispondenza fra genere percepito e sesso biologico. Associata al termine “ombrello”, simile definizione comprende coloro che si sono sottoposti a un trattamento medico (ormonale) e chirurgico (riattribuzione chirurgica del sesso, in sigla RCS) per adeguare il proprio corpo al genere percepito, modificando il nome e il sesso anagrafico al termine del percorso. Queste persone vengono indicate come transessuali *MtF* (*Male To Female*) se, nate maschio, vogliono diventare femmina, e *FtM* (*Female To Male*), se, nate femmina, vogliono diventare maschio. Nel termine transgender sono altresì inclusi quanti non hanno ancora compiuto il passaggio medico-chirurgico e sono “in transito” verso il genere percepito, così come chi non intenda affrontare l'intervento di riconversione dei caratteri sessuali, per ragioni mediche o per scelta».

<sup>35</sup> Cfr. A. CRAPANZANO, B. CARPINIELLO, F. PINNA, *Approccio alla persona con disforia di genere: dal modello psichiatrico italiano al modello emergente basato sul consenso informato*, in *Rivista di Psichiatria*, 2021, vol. 56, n. 2, pp. 120-128, spec. nt. 8.

<sup>36</sup> Si pensi a Rikkie Valerie Kollè, la prima Miss Olanda transgender che a ventidue anni conquista il titolo di Miss Olanda nel 2023 e che, successivamente, ha gareggiato per Miss Universo 2023 (concorso che per la prima volta ha incluso fra le candidate due donne transgender); Patti Harrison entra nella storia come la prima attrice transgender a doppiare un personaggio in un film d'animazione della Disney (*Raya e l'ultimo Drago*); Laverne Cox, entrata nella storia come la prima donna transgender ad essere candidata per un premio Emmy, conosciuta come volto di Sophia Burset nello show di Netflix «*Orange Is the New Black*» è stata la prima trans a comparire sulla copertina di *TIME*, ad avere una candidatura attoriale e a ricevere nel 2015 una statua di cera al museo Madame Tussauds di Londra; già nel 2014 Conchita Wurst, artista discografica e drag queen austriaca, ha vinto l'Eurovision Song Contest.

tipo agonistico nel cui ambito è usuale distinguere gli atleti in categorie maschili e femminili a causa delle differenze biologiche tra i due sessi, che determinano prestazioni sportive significativamente diverse a seconda del metabolismo, del tasso di testosterone, delle caratteristiche antropometriche, nonché della capacità cardiorespiratoria, avendo le donne in media un volume polmonare inferiore del 10-12% rispetto ai maschi e un diaframma più piccolo che riduce le dimensioni della gabbia toracica, con conseguente minor assorbimento di ossigeno.

In questo come in altri settori la non riferibilità del «genere» al sesso biologico pone evidenti problemi di ordine pratico; primo fra tutti quello della definizione di criteri volti a realizzare una più equilibrata gestione delle gare sportive che vedano coinvolte, simultaneamente, atlete *transgender* e atlete *cisgender*<sup>37</sup>.

Con riferimento a tali questioni la dottrina specialistica si chiede se gli elevati livelli di testosterone endogeno circolante determinino comunque delle variazioni nella fisiologia anatomica nelle donne *transgender* con conseguente modifica delle prestazioni fisiche di queste atlete<sup>38</sup>.

Sorge quindi spontaneo l'interrogativo se, rispetto alle atlete donne *transgender*, le «discriminate» non siano le donne biologiche che competono con le prime, le quali, sebbene «depotenziata» dalla terapia ormonale, sembrano essere caratterizzate da una sorta di «vantaggio automatico», che deriva loro dalla forza e resistenza fisica propria dell'apparato scheletrico e della memoria muscolare del corpo maschile, il quale ha la capacità di mantenere un volume ematico maggiore anche in ragione della diversa conformazione del ventricolo sinistro, più grande negli uomini e più piccolo nelle donne; a ciò, tuttavia, si potrebbe facilmente controreplicare che non tutti gli uomini possiedono una corporatura forzata e muscolosa, esistendo anche nella popolazione maschile soggetti manifestamente gracili e meno vigorosi rispetto a molte donne e si potrebbe, altresì, ribattere che la massa muscolare delle atlete *transgender* presenta una densità ed un peso che non si riducono con la limitazione del livello del testosterone, pertanto il dover esercitare una attività sportiva con una massa muscolare più pesante potrebbe nella competizione con le atlete *cisgender* svantaggiare le atlete *transgender* anziché favorirle.

---

<sup>37</sup> Il prefisso *cis* deriva dal latino «*di qua da*» ed indica una situazione di continuità dell'identità di genere della persona, alla cui identità corrisponde il sesso assegnato alla nascita in base alle caratteristiche biologiche.

<sup>38</sup> Cfr. V. GAROFALO e A.E. CALOGERO, *Donne transgender nello sport: è solo un problema di valori di testosterone?*, in *L'Endocrinologo*, v. 24, 8 febbraio 2023, pp. 55-61. Se le atlete *transgender* possono apparire avvantaggiate in alcuni sport (per la potenza e la resistenza del loro corpo), in altri sport invece come la ginnastica artistica, la danza e l'equitazione tali atlete risultano svantaggiate. «Nonostante la struttura scheletrica più compatta e resistente, le maggiori dimensioni del cuore e dei polmoni e le differenti strutture cerebrali, le donne *transgender* devono fare i conti con la minor massa muscolare, i livelli di emoglobina ridotti e la minor aggressività che la riduzione dei livelli di testosterone comporta. La maggior parte delle evidenze acquisite riguardano studi condotti su donne *transgender* non atlete; i pochi studi condotti su atlete riportano una riduzione delle prestazioni atletiche ma comunque con risultati al di sopra di quelli di atlete *cisgender*. Quindi potrebbero essere necessari più di 12 mesi di soppressione del testosterone per assicurare una maggiore equità. Tra le possibili soluzioni proposte vi sarebbe quella di dividere le varie categorie sportive non in base al binarismo di genere (maschio/femmina), ma attraverso un algoritmo simile a quello utilizzato nelle paraolimpiadi. L'algoritmo proposto sarebbe adattato ai singoli sport e terrebbe conto di una serie di fattori fisiologici e sociali che influiscono sulla funzione atletica (altezza, peso, livelli di emoglobina, VO<sub>2</sub> max, età della transizione, livelli di testosterone, presenza o meno dei testicoli). Essendo applicato a tutti gli atleti, l'algoritmo risulterebbe equo e inclusivo. La realizzazione di un tale sistema richiede ulteriori ricerche specifiche su atleti *transgender* d'élite» (cit., p. 60).

Non esistono regole univoche e astrattamente riconducibili su un unico «binario» interpretativo. Le disposizioni sportive internazionali prevedono dei protocolli che obbligano le atlete transgender a gareggiare con i maschi durante il periodo di transizione, nonché a sottoporsi a trattamenti soppressivi del testosterone, prima di poter partecipare nelle categorie femminili. Lo scopo inclusivo di tali regole è, da ultimo, confermato dalle linee guida del C.I.O.<sup>39</sup> che, dopo i Giochi di Tokyo 2020<sup>40</sup>, ha abbandonato sia trattamenti invasivi che rigidi test per misurare il livello di testosterone<sup>41</sup>.

Con riferimento all'ordinamento italiano, l'art. 1 della legge n. 164 del 1982 riconosce efficacia costitutiva alla sentenza che attribuisce «ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali», l'interpretazione corrente applica il medesimo trattamento non solo ai transessuali<sup>42</sup> ma anche ai *transgender* che hanno sottoposto il loro corpo ad un trattamento di tipo ormonale. Da qui l'ulteriore interrogativo, cioè se la normativa in questione, attraverso una interpretazione estensivo-evolutiva<sup>43</sup> o, comunque, adeguatrice<sup>44</sup>, possa applicarsi anche alle persone *transgender* che, invece, non hanno eseguito alcun trattamento ormonale. La rilevanza giuridica di un tale assunto chiama in causa diverse e rilevanti questioni teoriche, a partire da quella concernente la legittimità della scelta di mantenere, nel nostro ordinamento giuridico, un sistema di riconoscimento identitario basato sul binarismo sessuale e, specularmente, dei «pregiudiz[i] [che gli interessi alla base del binarismo sessuale] riceverebbero da un'apertura al riconoscimento giuridico delle identità transgender»<sup>45</sup>.

Del resto, il ragionamento per principi secondo i canoni di un'interpretazione costituzionalmente orientata impone di attribuire «una portata determinativa essenziale nell'individuazione del precetto»<sup>46</sup>, che consenta l'evoluzione di talune categorie giuridiche.

L'equità che caratterizza tali ordini di decisioni, se correttamente applicata al fenomeno sportivo, porta a concludere che nelle relative competizioni debbano essere incluse tutte le (diverse e possibili) manifestazioni della soggettività umana al di fuori di quelle tradizionalmente basate su un sistema di differenziazione rigidamente binario.

<sup>39</sup> Sulle linee guida del Comitato Olimpico Internazionale per la pratica sportiva agonistica degli atleti transgender si rimanda altresì a F. RENDE, *Agonismo sportivo e transessualismo: le linee guida del Comitato Olimpico Internazionale e il ruolo delle federazioni*, in *Atti della Accademia Peloritana dei Pericolanti - Classe di Scienze Giuridiche, Economiche, Economiche e Politiche*, voll. 90-91 (2021-22), Anno Accademico XC-XCI, pp. 43-50.

<sup>40</sup> Un'olimpiade con atlete transgender sia nel calcio che nel sollevamento pesi.

<sup>41</sup> Come più diffusamente argomentato in A. VESTO, *Coordinate civilistiche in tema di identità di genere e agonismo sportivo: processo di "sessuazione", transessualismo, transgenderismo e intersessualità*, in questa rivista, 4/2024, spec. par. 2.

<sup>42</sup> Mentre prima la dottrina osservava come i transessuali fossero gli «unici destinatari della l. n. 164 del 1982», così P. STANZIONE, (voce) *Transessualità*, in *Enc. dir.*, vol. XLIV, Milano, 1992, spec. p. 884 s., poiché «l'interpretazione sistematica [...] nonché l'intentio del legislatore e l'occasione legis [...] fanno decisamente propendere per l'applicazione della legge ai transessuali. [...] Se poi essa debba essere estesa altresì agli ermafroditi e pseudoermafroditi, come sembra propensa a credere la Cassazione, è oggetto di forti perplessità per le considerazioni poc'anzi svolte» (cit., p. 885, corsivi autentici).

<sup>43</sup> Interpretazione estensiva costituzionalmente orientata già punto di indagine nel 2015, cfr. Corte cost. 5 novembre 2015, n. 221, cit.; e Cass. civ., sez. I, 20 luglio 2015, n. 15138, in *Corriere giuridico*, 2015, fasc. 11, pp. 1349-1354, con nota di F. BARTOLINI, *Rettificazione del sesso e intervento chirurgico: la soluzione in un'interpretazione "costituzionalmente orientata"*, pp. 1355-1362.

<sup>44</sup> Cfr. Corte cost., ord. 13 luglio 2017, n. 185 in *cortecostituzionale.it*.

<sup>45</sup> Di tale avviso T. MAUCERI, *Identità di genere e differenziazione sessuale*, cit., p. 1480.

<sup>46</sup> F. ADDIS, *Argomentazione «per principi» e individuazione della fattispecie «a posteriori»*, in A.A. CASSI e E. FUSAR POLI (a cura di), *Jus brixiae et alibi. Scritti scelti offerti ad Alberto Sciumè*, Torino, 2022, p. 210.

La partecipazione alle gare nelle categorie femminili delle atlete donne *transgender* impone all'ordinamento sportivo regole certe per una parità di genere che non può essere contraddistinta da logiche di «differenza di genere». Le atlete *transgender* che competono nei campionati femminili sono sempre più frequenti, soprattutto negli ultimi anni, al punto da far divenire tale questione di spiccata attualità. Il dibattito, infatti, è stato fortemente influenzato dalle voci di disapprovazione provenienti dalle «atlete cisgender» che si sono viste superare nelle competizioni agonistiche da chi è successivamente «diventata» donna, preservando un vantaggio ereditato dalla pubertà maschile, in termini di densità ossea e muscolare, capacità polmonare e cardiaca, che perdura nel tempo e alimenta, sul piano giuridico e regolamentare, l'annosa *querelle* sul cambiamento delle prestazioni sportive in base ai livelli ormonali<sup>47</sup>.

La discussione al riguardo è alquanto vivace. L'Unione Ciclistica Internazionale (UCI) ha annunciato l'esclusione dalle competizioni internazionali femminili di tutte le categorie delle atlete trans che hanno effettuato la transizione dopo la pubertà, secondo le regole vigenti a partire dal 17 luglio 2023<sup>48</sup>; ciononostante la federazione mondiale del ciclismo osserva che tali regole potrebbero cambiare in futuro con l'evolversi delle conoscenze scientifiche.

La Federazione Internazionale di calcio - «Fédération International de Football Association» (FIFA) - valuta caso per caso, fino a quando non perverrà a conclusioni definitive, un approccio maggiormente restrittivo caratterizza altre Federazioni, come la Federazione Internazionale di nuoto (FINA), che ha escluso dalle competizioni le atlete trans che non abbiano iniziato le terapie per la transizione entro i 12 anni<sup>49</sup>, e l'International Rugby League (IRL), la «Federazione Internazionale del Rugby a 13» ne ha escluso categoricamente la partecipazione. Ma casi analoghi coinvolgono invero quasi tutte le

---

<sup>47</sup> Si pensi a quanto accaduto in America, quando la Corte Suprema USA (per la questione v. articolo di S. LAZZARI, *La Corte Suprema USA si pronuncia a favore di un atleta transgender*, in *periodicodaily.com*, 7 aprile 2023) con una decisione ha consentito ad un'atleta transgender (studentessa dodicenne del West Virginia che aveva iniziato ad assumere farmaci per bloccare la pubertà) di gareggiare con la squadra femminile di corsa della sua scuola. Il caso è iniziato nel giugno del 2021 quando lo Stato del West Virginia emanò una legge che vietava ai ragazzi transgender di competere con le ragazze nelle attività sportive: all'inizio il giudice del distretto federale di Charleston permise alla studentessa di competere insieme alle ragazze ma poco dopo il giudice ritenne la legge statale non in contrasto con la Costituzione ed impedì la partecipazione alle competizioni femminili. La studentessa fece ricorso e la Corte d'Appello le consentì nuovamente di gareggiare con la squadra di sci di fondo femminile.

<sup>48</sup> La notizia è stata comunicata nel mese di luglio, cfr. *sport.quotidiano.net*, *L'Uci annuncia: "No alle cicliste trans nelle gare femminili"*, 14 luglio 2023. A seguito di tale posizione assunta dall'Organo di governo del ciclismo sportivo, con lo scopo di garantire (senza alcuna discriminazione ma solo in considerazione dell'attuale stato delle conoscenze scientifiche) le pari opportunità per tutti i concorrenti nelle competizioni sportive, a tutte le atlete transgender che hanno effettuato la transizione dopo la pubertà è vietata la partecipazione agli eventi internazionali femminili. La decisione dell'UCI è giunta dopo la vittoria ad una gara di ciclismo al Gangwon Sports Festival del 2023 da parte di un atleta sudcoreano (Na Hwa-rin), di 37 anni, transgender, che ha partecipato ad un evento provinciale (e non ad una gara professionistica) per evidenziare come gli uomini biologici che diventano trans siano fisicamente superiori alle atlete professioniste che pertanto possono essere solo danneggiate dalla partecipazione, nella stessa competizione agonistica, di atlete trans; la soluzione a parer della ciclista è la creazione di una «terza categoria di genere» nelle competizioni sportive riservata agli atleti trans.

<sup>49</sup> Tale limitazione, invece, non si estende agli atleti transgender che gareggiano nelle gare maschili. La limitazione che la FINA ha comunicato in occasione dei Mondiali di Nuoto 2022 si applica solo alle competizioni d'élite, come i campionati mondiali ed i giochi olimpici, restando fuori le competizioni nazionali o regionali, nonché le gare di livello inferiore. Ciononostante, la Federazione Internazionale lascia libere le rispettive Federazioni nazionali nell'applicazione di autonomi criteri di idoneità.

discipline sportive e, dal canto loro, danno ragione dell'urgenza di un intervento regolamentare che possa coniugare equità sportiva e certezza giuridica. Tra i casi che hanno destato maggior clamore si pensi alla nuotatrice statunitense, Lia Thomas, atleta americana trans, dell'Università di Pennsylvania, che dopo aver per tre anni gareggiato con la squadra maschile, ha poi mutato sesso, sottoponendosi a quasi due anni di trattamento ormonale, perdendo peso e massa muscolare, ha ripreso l'attività sportiva con la squadra femminile del circuito universitario e come prima nuotatrice transgender si è aggiudicata un titolo nazionale nella storia del nuoto agonistico universitario americano<sup>50</sup>.

Ed ancora, alla prima donna *transgender* che ha vinto i mondiali master a Los Angeles su pista di ciclismo<sup>51</sup>; alla medaglia di bronzo, nella specialità dei 400 metri alle Paralimpiadi, conquistata dalla prima atleta italiana trans che ha partecipato ad una gara internazionale<sup>52</sup>; alla prima atleta trans nella storia a competere nei Giochi moderni delle Olimpiadi di Tokyo 2020<sup>53</sup>; alla decisione assunta nel 2023 dall'Unione Ciclistica Internazionale (UCI) di escludere dalle competizioni internazionali femminili (di tutte le categorie) le atlete trans che hanno effettuato la transizione dopo la pubertà.

Le critiche da parte delle concorrenti avversarie (donne con continuità biologica) non deve però dare adito a strumentalizzazioni o condurre a incomprensibili (per non dire aberranti) discriminazioni come quelle che hanno coinvolto il gioco degli scacchi che, a differenza della anatomicità propria degli sport di movimento, non può spingersi fino a proibire le competizioni femminili alle donne transgender, come recentemente previsto dalla Federazione Internazionale di scacchi<sup>54</sup>.

## 2. Intersessualità e differenze dello sviluppo sessuale (DSD): equilibrio assiologico e unitarietà della personalità umana.

La coesistenza nello stesso individuo delle ghiandole che caratterizzano entrambi i sessi, pur costituendo una condizione normale in diverse specie di animali è invece molto rara nell'uomo e prende il nome di ermafroditismo<sup>55</sup>.

<sup>50</sup> La carriera sportiva della nuotatrice americana non potrà avanzare oltre le gare nazionali, in considerazione delle limitazioni di cui *supra* introdotte dalla FINA.

<sup>51</sup> Il riferimento è a Rachel McKinnon, v. in *gazzetta.it*, La Gazzetta dello Sport, 17 ottobre 2018. La vittoria di Rachel ha suscitato molte critiche da parte delle altre concorrenti, specialmente di colei che si è collocata terza, aggiudicandosi la medaglia di bronzo, e che reclama come tale risultato sia a suo dire ingiusto.

<sup>52</sup> L'atleta, Valentina Petrillo, con la sua vittoria ha suscitato molte polemiche come si può trarre dai diversi articoli giornalistici, cfr. G. FERRARI, *Il caso Valentina Petrillo e le polemiche sulle persone transgender nello sport*, in *rollingstone.it*, 21 luglio 2023, ove la giornalista richiama quanto descritto dalle persone sui social network, per le quali l'atleta avrebbe «scippato il primo posto alle donne biologiche in gara alle Paralimpiadi».

<sup>53</sup> Si tratta della sollevatrice neozelandese Lauren Hubbard.

<sup>54</sup> Il riferimento è alla politica avviata dalla Federazione Internazionale di Scacchi (FIDE), che da agosto 2023 esclude le donne transgender dai tornei femminili, mentre non estende tale limitazione al caso contrario di un transgender che gareggia nei tornei maschili. Dal punto di vista medico-scientifico c'è chi rileva differenze nel cervello tra i sessi dovute al livello di testosterone nel periodo «pre» e «post» natale, che determinano nel cervello maschile una maggiore interconnettività nelle reti cerebrali attribuite dall'elaborazione spaziale uditiva e visiva che contraddistinguerebbe l'uomo rispetto alla donna (vedi V. GAROFALO e A.E. CALOGERO, *Donne transgender nello sport*, cit., p. 58).

<sup>55</sup> In argomento P.A. D'AVACK, (voce) *Identità di sesso ed ermafroditismo*, in *Enc. dir.*, vol. XIX, Giuffrè, Milano, 1970, pp. 960-966.

Come noto il contesto sportivo internazionale vede il crescere delle istanze di partecipazione delle atlete trans ed intersessuali sul finire degli anni '90 ed in modo sempre più evidente dagli inizi degli anni 2000.

Paradigmatica, e certamente non isolata, è, al riguardo, la vicenda dell'atleta Caster Semenya, mezzofondista sudafricana<sup>56</sup>, registrata alla nascita come donna ma a causa degli alti livelli di testosterone e del differente rapporto cromosomico, successivamente identificata come atleta intersessuale<sup>57</sup>.

Nel 2009, infatti, in considerazione della non corrispondenza delle caratteristiche genetiche e fisiche dell'atleta al tradizionale genotipo femminile, l'Associazione Internazionale delle Federazioni di Atletica Leggera impose alla stessa di sottoporsi ad una serie di esami clinici volti all'accertamento del sesso; da detta indagine emerse una situazione congenita di iperandrogenismo che costrinse Semenya, al fine di poter proseguire nell'attività agonistica, a sottoporsi alla somministrazione di appositi farmaci immunosoppressori per ridurre il livello di testosterone. Tuttavia, le sue prestazioni rimasero ben sopra la media nonostante la riduzione del livello di testosterone tant'è che la stessa continuò a vincere, nell'ordine, il Campionato mondiale del 2011 in Corea del Sud e le Olimpiadi di Londra del 2012.

Tale situazione ebbe come ulteriore conseguenza che la World Athletics (ex IAAF) decise di adottare nuove regole per vietare alle donne iperandrogine di gareggiare nelle categorie femminili, a meno che non si sottoponessero a trattamenti ormonali di riduzione del livello di testosterone<sup>58</sup>.

---

<sup>56</sup> Caster Semenya è una atleta intersessuale, specializzata nelle gare atletiche di mezzofondo. È stata due volte campionessa olimpica degli 800 metri femminili, conquistando la medaglia d'oro sia ai Giochi Olimpici di Londra 2012 che a quelli di Rio de Janeiro 2016. L'atleta è stata tre volte campionessa del mondo nella disciplina (Berlino 2009, Daegu 2011, Londra 2017). Ripercorre i fatti che hanno suscitato i sospetti sul sesso di Caster Semenya, facendo emergere l'arbitrarietà delle due categorie sessuali rispetto al genere, E. VIRGILI, *Olimpiadi. L'imposizione di un sesso*, Milano - Udine, 2012, spec. pp. 17 ss.

<sup>57</sup> Come lei anche altre prima, tra cui Maria de Lurdes Mutola, mozambicana e oro olimpico a Sydney 2000, in seguito divenuta allenatrice di Semenya e, oggi, le pugili Imane Khelif e Lin Yu Ting anch'esse affette da iperandrogenismo ma ammesse a partecipare alle Olimpiadi di Parigi 2024; in quest'ultimo caso la condizione delle atlete sarebbe caratterizzata dalla presenza di un cariotipo maschile – quindi di un cromosoma Y che definisce il sesso cromosomico maschile – a fronte di caratteristiche genitali riferibili al sesso femminile. La questione è molto delicata giacché, come segnalato, ci sono vari livelli di definizione del genere, non solo cromosomico e, per di più, non sono infrequenti in natura situazioni con discrepanze e variazioni sulla costituzione genetica che giustificano, come in questa specifica circostanza, un più alto livello di testosterone endogeno.

<sup>58</sup> Nel 2018 la World Athletics (WA) ha previsto rigide regole nel regolamento «Eligibility Regulations for the Female Classification [Athletes with Differences of Sex Development]», pubblicato il 23 aprile 2018 ed in vigore dal 1° novembre 2018, sul presupposto che tassi elevati di testosterone fossero in grado (con un largo consenso scientifico) di migliorare notevolmente le prestazioni sportive degli atleti. Da qui la regola di riduzione del livello di testosterone (al di sotto di 5 nmol/L) come condizione per poter partecipare alle competizioni sportive.

Avverso tale Regolamento, il 18 giugno 2018, Mokgadi Caster Semenya e la Federazione sudafricana di appartenenza, l'Atletic South Africa (ASA), hanno fatto ricorso al CAS (Court of Arbitration for sport), il Tribunale arbitrale per lo sport di Losanna, per impugnare la normativa della IAAF, ritenendo che le restrizioni federali fossero discriminatorie, basandosi su una divisione binaria delle categorie sessuali. Il Tribunale arbitrale dello sport, di contro, ha confermato la correttezza della suddivisione binaria delle categorie e dunque del Regolamento e delle regole della WA, giudicandole ragionevoli e proporzionate, come si può leggere dal lodo CAS 30 aprile 2019 (CAS 2018/O/5794 & CAS 2018/O/5798, in *tas-cas.org*). Ciononostante, Caster Semenya e la Federazione sudafricana decidono di impugnare il lodo arbitrale innanzi al Tribunale federale svizzero, che nello specifico ritiene la pronuncia del CAS non contraria all'ordine

L'esempio giova a definire, sul piano empirico, le differenze che connotano la condizione di intersessualità<sup>59</sup> rispetto a quella riferibile al transgenderismo.

L'intersessualità, infatti, è la condizione di chi presenta delle caratteristiche sessuali (che possono derivare dai cromosomi sessuali, dalle gonadi, dagli ormoni o dalla particolare conformazione dell'anatomia genitale) che non corrispondono nella loro completezza alla definizione binaria tradizionale di maschio o di femmina.

Difatti, come è stato giustamente segnalato, «[l']intersessualità, in primo luogo, è un aspetto oggettivo dell'identità sessuale. Questo carattere la differenzia sia dall'orientamento sessuale (sintagma che definisce il profilo dell'attrazione romantica o affettiva) sia dal *transgenderismo* e dal transessualismo (condizioni caratterizzanti la persona la cui identità di genere non corrisponde al sesso assegnato alla nascita)»<sup>60</sup>.

L'intersessualità si caratterizza per una oggettiva differenziazione dei caratteri sessuali della persona rispetto a quelli che contraddistinguono il sesso con cui la stessa persona è stata riconosciuta dall'ordinamento.

Tali differenziazioni di natura sessuale si scoprono alla nascita, quando un bambino presenta una combinazione di cromosomi differente da XX (femmina) o XY (maschio); il corredo cromosomico determina lo sviluppo e la formazione della gonade femminile o maschile e, pertanto, la differenziazione anatomica o fenotipica. Ci sono tuttavia dei casi in cui tale condizione non sia riscontrabile con certezza al momento del parto bensì successivamente, durante la pubertà, determinando la scoperta della compresenza dei caratteri di entrambi i sessi. A livello giuridico, un parziale riconoscimento di tale condizione si è avuta nell'ambito del diritto eurounitario<sup>61</sup> e su impulso di alcune Corti costituzionali mentre le legislazioni statali rimangono, sul punto, pressoché silenti<sup>62</sup>.

Indipendentemente dalle varie tipologie di disordini sessuali, secondo la letteratura medico-scientifica, l'intersessualità può determinare situazioni di conflitto della identità di genere della persona che si trova ad essere ontologicamente non definita secondo il sistema binario delle categorie sessuali.

In altri termini, il sesso fenotipico di un individuo non corrisponde al sesso genetico e/o al sesso gonadico. Tale condizione, diversamente dal transessualismo e transgenderismo, rinviene il suo fondamento in una condizione genetica che si suole tradizionalmente definire di «*disorder of sexual development*» (DSD)<sup>63</sup> e che negli ultimi anni, a garanzia di un linguaggio più empatico e rispettoso, viene definito da alcune organizzazioni

---

pubblico e non lesiva del principio di non discriminazione. Pertanto, Caster Semenya adisce così la Svizzera davanti alla Corte di Strasburgo per denunciare la contrarietà ai principi della CEDU delle regole che la WA aveva previsto nel regolamento «Eligibility Regulations for the Female Classification». Per un ulteriore approfondimento della vicenda si rimanda al contributo di E. FALLETTI, *Il riconoscimento dell'identità di genere tra sport e non discriminazione: la vicenda di Caster Semenya*, in *GenIUS-Rivista di studi giuridici sull'orientamento sessuale e l'identità di genere*, 2020, pp. 1-15.

<sup>59</sup> Per una ricostruzione complessiva degli stati intersessuali e del personalismo nella giurisprudenza costituzionale europea, mettendo in rilievo il loro rilievo assiologico nel sistema unitario si rimanda al saggio di S. DEPLANO, *Dignità della persona e stati intersessuali*, in *Annali S.I.S.Di.C.*, n. 7/2021, pp. 219-258.

<sup>60</sup> S. DEPLANO, *Dignità della persona e stati intersessuali*, cit., p. 221.

<sup>61</sup> Per approfondimenti si rinvia a G. CERRINA FERRONI, *Intersessualismo: nuove frontiere*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2015, p. 302 ss., spec. p. 311 ss.

<sup>62</sup> In tal senso cfr. S. DEPLANO, *Dignità della persona e stati intersessuali*, cit., p. 224, spec. nt. 28.

<sup>63</sup> Anche in ordine a questo profilo si rinvia ad A. VESTO, *Coordinate civilistiche*, cit., spec. par. 4, con esplicito riferimento espresso alle «Norme Attività 2024» emanate dalla FIDAL (Federazione Italiana Atletica Leggera).

come «variazioni dello sviluppo sessuale» (VSS) o «differenze dello sviluppo sessuale» (DSD)<sup>64</sup>.

La vicenda che ha coinvolto Semenya, atleta che ha vinto competizioni olimpiche e di livello mondiale, rappresenta a tutt'oggi un vero e proprio *cold case* specie per aver “imposto” l'utilizzo di quella particolare procedura volta al monitoraggio e all'abbassamento dei livelli di testosterone attraverso la somministrazione di un'apposita terapia ormonale ma che, a seguito dei gravi effetti collaterali sperimentati in conseguenza del trattamento ormonale protratto per diversi anni, ha avuto quale epilogo la sospensione della detta terapia con conseguente preclusione dalla partecipazione ai Giochi olimpici di Tokyo<sup>65</sup>. A ciò si aggiunga, e la circostanza non è di poco conto, che dopo le Olimpiadi di Tokyo la regola della partecipazione alle gare non si è più fondata sul valore del testosterone, giacché la WA ha abbassato la soglia di testosterone per l'ammissione delle atlete DSD alle competizioni sportive, portandola da un livello inferiore alla soglia di 5 nanomoli per litro di sangue (mantenendo tale livello per un periodo ininterrotto di almeno sei mesi) a 2,5 nanomoli (che corrispondono alla quantità massima di testosterone rintracciabile nella popolazione di sesso femminile) ed estendendola a tutte le gare (prima, dal 2019, invece, si applicava solo dai 400 metri al miglio compreso).

Parimenti non trascurabile la circostanza per la quale l'assunzione di sostanze esterne, in tal caso ritenuta fondamentale per «accedere» alla competizione sportiva, contraddice, seppur argomentando *a contraio*, uno dei postulati dell'agonismo competitivo e cioè che nessun atleta deve gareggiare assumendo sostanze dopanti. Semenya, costretta ad un vero e proprio trattamento sanitario obbligatorio, contro la sua volontà, è stata esclusa dalle competizioni, poiché si era rifiutata, per seri motivi legati al proprio stato di salute, di continuare ad assumere i farmaci che abbassavano il livello di testosterone, in altri termini perché aveva deciso di non doparsi, seppur per finalità di tipo immunosoppressive.

In questo specifico contesto si inserisce l'intervento della Corte di Strasburgo, intervenuta accogliendo l'appello di Semenya e stabilendo che l'atleta fosse stata discriminata a causa di una sua disfunzione genetica (l'iperandrogenismo) ed obbligata, per accedere alle competizioni femminili di categoria, a sottoporsi alle cure di riduzione del testosterone che, inoltre, le hanno procurato non pochi problemi fisici e psicologici.

L'equità nelle competizioni sportive è infatti solo apparentemente garantita dalla divisione in categorie dei partecipanti in base al sesso e alla disabilità. Se la bipartizione sessuale determina conflittualità con il diritto all'identità e alla parità di genere, come avvenuto nella vicenda di Caster Semenya, allora si percepisce ancor più nitidamente la fallacia di una tale artefatta bipartizione.

Il sistema dei diritti umani riceve piena tutela nell'Unione europea, essendosi nel tempo affermato il primato del diritto eurounitario sui diritti nazionali<sup>66</sup>.

<sup>64</sup> Per sviluppi di approfondimento v. *iissweb.it*, *Intersessualità e DSD: cosa sono e quanto sono comuni questi fenomeni?*, 11 aprile 2023; E.A. JANNINI, A. LENZI, M. MAGGI, *Sessuologia medica. Trattato di psicossessuologia, medicina della sessualità e salute della coppia*, Milano, 2017.

<sup>65</sup> Inutili sono stati i ricorsi avverso le decisioni della Corte di arbitrato per lo sport e della Corte Suprema svizzera, che hanno infranto il sogno di Semenya di diventare a Tokyo la più grande mezzofondista di sempre sugli 800 metri. Mentre, come detto, l'autonomia delle Federazioni ha determinato la partecipazione ai Giochi di Tokyo della sollevatrice neozelandese Lauren Hubbard.

<sup>66</sup> Per una riflessione corale sugli sviluppi della giurisprudenza e della prassi in tema di protezione internazionale dei diritti umani cfr. AA. VV., in L. PANELLA (a cura di), *I diritti umani nella giurisprudenza e nella prassi del diritto internazionale ed europeo*, Torino, 2013, *passim*.

L'ordinamento italo-europeo ha mostrato sempre più negli anni quanto i diritti umani universali necessitano di essere protetti oltre che proiettati all'esterno. Punti focali di tale riflessione sono il ruolo e la funzione che ciascun ordinamento interno deve garantire ai diritti umani, in conformità con i propri valori fondamentali.

La Carta dei diritti fondamentali all'art. 21 riconosce il «principio di non discriminazione», che condanna qualsiasi forma di differenziazione, tra cui quelle fondate sul sesso, sulla razza, sul colore della pelle, sull'origine etnica o sociale, sulle caratteristiche genetiche, di lingua, di religione o personali, sull'orientamento sessuale. Questo principio si propaga anche nell'ordinamento sportivo che già a livello internazionale prevede che nessuno venga discriminato nella pratica dell'attività sportiva retta dal «fair play»; in caso contrario si rischierebbe di vantaggiare alcuni atleti ledendo i diritti fondamentali degli altri. Il Comitato Olimpico Nazionale, dal canto suo, deve garantire le opportune iniziative contro ogni forma di discriminazione, così come devono esserne promotrici le singole Federazioni.

Recentemente l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha adottato la Risoluzione n. 2465 del 2022, «Regole di gioco paritarie: mettere fine alla discriminazione contro le donne nel mondo dello sport»<sup>67</sup>, che invita gli Stati ad «abolire le politiche discriminatorie nei confronti delle atlete LGBTI e rispettare i diritti umani delle sportive, nella loro diversità»<sup>68</sup>; «a garantire pienamente parità di accesso alla pratica sportiva a tutte le donne e, a tal fine, permettere alle atlete transgender e intersex di allenarsi e gareggiare in competizioni sportive che corrispondono alla loro identità di genere»<sup>69</sup>.

Con l'intento di favorire l'inclusione e la non discriminazione di genere, l'Assemblea ha richiesto alle Federazioni di «garantire pienamente parità di accesso alla pratica sportiva a tutte le donne e, a tal fine, permettere alle atlete *transgender* e *intersex* di allenarsi e gareggiare in competizioni sportive che corrispondono alla loro identità di genere»<sup>70</sup>.

Nel caso di Caster Semenya, la discriminazione a danno dell'atleta pare essere ancora più incisiva, evidenziando un contrasto tanto con l'art. 21 della Carta U.E. (che vieta qualsiasi forma di discriminazione fondata sul sesso e sulle caratteristiche genetiche della persona) che con l'art. 14 CEDU.

Che vicende come quella di Caster Semenya non rappresentino dei casi isolati è stato già detto, ma il clamore mediatico sollevato – nel corso delle ultime Olimpiadi di Parigi 2024 – dalle competizioni pugilistiche alle quali hanno partecipato Imane Khelif e Lin Yu Ting<sup>71</sup> pone nuovamente la questione alla ribalta, quantomeno delle cronache giornalistiche<sup>72</sup>.

<sup>67</sup> V. in *senato.it*.

<sup>68</sup> Risoluzione n. 2465 del 2022, cit., par. 7.2.7.

<sup>69</sup> Risoluzione n. 2465 del 2022, cit., par. 7.2.8.

<sup>70</sup> Risoluzione n. 2465 del 2022, cit., par. 8.3.

<sup>71</sup> Cfr., in particolare, le precedenti nt. 56 e 57.

<sup>72</sup> Particolare risonanza ha avuto a tal proposito l'incontro, valido per gli ottavi di finale della categoria femminile 66 kg, svoltosi il 1° agosto 2024, tra Imane Khelif e Angela Carini, pugile professionista di nazionalità italiana che, nel *match* disputato contro l'avversaria algerina, ha deciso di ritirarsi dopo aver accusato un colpo più forte di quelli, a suo dire, normalmente ricevuti in simili competizioni. Successivamente, la Khelif superando le ulteriori fasi della competizione ha raggiunto l'agognato oro olimpico battendo la sfidante Liu Yang, per 5-0, nella finale del 9 agosto 2024; parimenti, nella categoria femminile dei c.dd. «pesi piuma», anche la collega Lin Yu Ting ha raggiunto il gradino più alto del podio aggiudicandosi l'oro olimpico, nella finale del 10 agosto 2024, battendo, sempre per 5-0, la sfidante Julia Szeremeta.

Al di là delle legittime opinioni personali e, nel caso dell'incontro Khelif-Carini, del dispiacere "patriottico" per il ritiro di un'atleta italiana dall'agone olimpionico, il dato di fatto, sinora non smentito da alcuno ed anzi avvalorato da un comunicato ufficiale del CIO, è che tutti gli atleti che partecipano al torneo di pugilato dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 rispettano i regolamenti di ammissibilità e di iscrizione della competizione, nonché tutte le prescrizioni e i regolamenti medici applicabili stabiliti dalla Paris 2024 Boxing Unit (PBU). Lo stesso Comitato olimpico ricorda che le medesime regole sono state applicate anche durante il periodo di qualificazione, con ciò, espressamente, difendendo, ancora una volta, la scelta di consentire a Imane Khelif e Lin Yu Ting la partecipazione alle Olimpiadi parigine. Inoltre, la stessa PBU ha utilizzato, nella fase selettiva, le regole di boxe di Tokyo 2020 quale base per sviluppare i suoi regolamenti in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024, ciò essenzialmente per ridurre al minimo l'impatto sulla preparazione degli atleti e garantire piena coerenza tra giochi olimpici, peraltro in stretta successione temporale. Andando oltre la *querelle*, delle due l'una o si accetta l'idea che lo sport – specie quello praticato a livelli agonistici – è tutto tranne che inclusivo giacché non solo ammette ma sostanzialmente presuppone che debba "vincere il migliore" o, diversamente, nella prospettiva della piena inclusione e della perfetta "parità delle armi", dovremmo coerentemente escludere dalle competizioni tanto i più fragili quanto i più dotati. Per paradossale che ciò possa apparire, portando questo ragionamento alle sue ultime e più estreme conseguenze, sarebbe come dire che da un concorso pubblico andrebbe escluso il candidato che – poiché geneticamente predisposto<sup>73</sup> – ha una capacità mnemonica di gran lunga superiore alla media degli altri concorrenti ovvero parimenti che in un concorso di bellezza andrebbe vietata la partecipazione alla modella o al modello più affascinanti.

La realtà è invece ben diversa; al di fuori, infatti, di scelte che consentono di transitare da un sesso all'altro per il tramite di interventi chirurgici o cure ormonali, esistono soggetti che senza alcuna colpa si trovano, per così dire, "avvantaggiati" nel loro corredo biologico da una peculiare combinazione genetica che li rende, nel caso di specie, competitivamente più idonei in alcune discipline sportive e se è così, per natura, forse bisognerebbe soltanto concludere, prendendo a prestito l'intonazione del corifeo dell'Antigone sofoclea, che «Πολλὰ τὰ δεινὰ καὶ οὐδὲν ἀνθρώπου δεινότερον πέλει», molte sono le cose tremende, nel senso che destano meraviglia (in questo mondo), ma nulla vi è di più tremendo (e, dunque, di meraviglioso) dell'uomo.

Il rispetto dei principi fondamentali comporta che ad essi venga dato pieno rilievo senza che ciò possa essere messo in discussione da (opinabili) divergenze interpretative

<sup>73</sup> Secondo un gruppo di ricercatori del *Translational Genomics Research Institute* (TGen) e della Northwestern University, le persone che nel tempo conservano memoria e capacità di ragionamento hanno un corredo genetico differente rispetto alla popolazione che invecchia normalmente. Recenti studi hanno dimostrato che i c.dd. «super agers» hanno meno atrofia cerebrale e meno cambiamenti patologici associati a malattia neurodegenerative. I ricercatori hanno sequenziato i genomi di 56 «super agers» (individui di età pari o superiore a ottanta anni) che hanno ottenuto, nei test di memorizzazione, valori pari o superiori alla media degli adulti di età compresa tra i cinquanta e i sessantacinque anni. Il principale gene identificato dallo studio è quello denominato MAP2K3. Secondo una diversa ricerca è stato individuato un ulteriore gene (KIBRA) capace di influire in maniera significativa sui processi di memorizzazione. Per osservare il funzionamento di KIBRA si è proceduto ad un test della memoria su circa trecentocinquanta persone. I volontari sono stati divisi in «positivi» e «negativi» a seconda della loro prestazione mnemonica e soltanto successivamente si è proceduto a individuare la presenza del gene in questione in entrambi i gruppi appurando che il gene KIBRA, nei soggetti individuati come «positivi», è sempre correlato in maniera evidente al funzionamento dell'ippocampo, una parte del cervello essenziale, appunto, per la memorizzazione di informazioni a breve e lungo termine.

legate alla (discrezionalità della) normativa di dettaglio delle singole Federazioni che, in concreto, pretendono di decidere se consentire o meno la partecipazione di un singolo atleta alle competizioni olimpiche. Alla base del principio di «non discriminazione»<sup>74</sup> vi è la tutela della dignità umana, che non può essere tutelata in maniera ondivaga; è questa innanzitutto una questione culturale non risolvibile, senza cadere in contraddizione, dalla normativa di accesso prevista dalle singole Federazioni<sup>75</sup>.

Del resto lo stesso principio di non discriminazione, ex art. 21 Carta U.E., collocato nel Capo III della Carta, dedicato alla «Uguaglianza», assume rilevanza per qualsiasi forma associativa e pone a carico dell'ordinamento di riferimento una «posizione di garanzia» a tutela delle minoranze e dei soggetti più deboli; l'ordinamento di riferimento – qualunque esso sia – non può fare a meno che offrire protezione, in attuazione, tra l'altro, del «principio di democraticità», principio quest'ultimo che, «anche se non espressamente sancito dall'art. 18, in un'interpretazione sistematica della Costituzione, rappresenta un limite istituzionale per tutte le comunità»<sup>76</sup>. Tale principio coinvolge anche le Federazioni sportive nazionali «rette da norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna, del principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale» (art. 16, d.lgs. n. 242 del 1999).

Le regole che derivano tanto dall'ordinamento sportivo quanto dall'ordinamento generale dello Stato piuttosto che entrare in rotta di collisione mutuamente si prestano soccorso «interagendo» per il tramite dei principi fondamentali del sistema ordinamentale<sup>77</sup> italo-europeo, che si concretizzano durante il loro processo applicativo, superando le

<sup>74</sup> Per una più ampia riflessione che tenga conto anche dell'attenzione delle federazioni nel conformarsi al divieto di discriminazione e, pertanto, consentendo agli atleti di gareggiare senza rinunciare ad indossare il velo o turbante si rimanda a O. CLARIZIA, *Il diritto all'identità di genere nello sport. L'attività sportiva delle persone transgender ed intersessuali tra non discriminazione e lealtà*, in *Rassegna di diritto ed economia dello sport*, 2022, fasc. 2, spec. p. 309 e pp. 305-310, nonché, con particolare riferimento alla normativa di settore, si rimanda interamente al par. 6, ove l'autrice osservando il documento «IOC Framework on Fairness, Inclusion and Non-Discrimination on Basis of Gender Identity and Sex Variations» del C.I.O. si sofferma sulla inclusione delle donne trans o intersex «tra non discriminazione e tutela della credibilità dello sport agonistico e delle competizioni di alto livello» (pp. 327-330).

<sup>75</sup> L'autonomia delle Federazioni riguarda l'organizzazione delle gare ma non si estende fino a limitare la tutela dei diritti contenuti dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea che all'art. 6 prevede la competenza dell'Unione nel coordinare o completare l'azione degli Stati membri anche nel settore dello sport (lett. e).

<sup>76</sup> L'espressione è di P. PERLINGIERI, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, ESI, Napoli, 1972, p. 147, ove l'a. evidenzia come il principio sia presente in tutte le norme della Costituzione che prevedono un fenomeno associativo, come nel campo del diritto di famiglia, nell'art. 29, comma secondo, cost. e nei sindacati, ex art. 39, comma terzo, cost. Questo principio esplica una democraticità sia «interna», riguardo ai componenti della stessa associazione, sia «esterna», che consente di distinguere la comunità dalla società, l'organismo dal meccanismo. Difatti, come osserva l'a. «Si può, cioè, dire che tutte le comunità, tutte le forme di associazione, da quella più piccola che è la famiglia a quella più grande che è lo Stato, sono condizionate dal principio fondamentale di democraticità, che nello stesso tempo caratterizza e giustifica l'associazionismo» (cit., p. 148); in altri termini la democraticità è principio d'ordine pubblico.

<sup>77</sup> La riconduzione delle varie questioni civilistiche comunitarie (e oggi di diritto europeo) ad un problema di metodo è stata affrontata per la prima volta nel 1992 da Pietro Perlingieri (*Diritto comunitario e legalità costituzionale. Per un sistema italo-comunitario delle fonti*, ESI, Napoli, 1992) che esamina l'apporto del diritto comunitario agli istituti dello ius civile. L'approccio metodologico ha rappresentato un modello per gli studiosi del diritto, poiché si è rivelato l'unica via percorribile verso una integrazione rispettosa dei principi fondanti dei Trattati: in questi termini, A. ALPINI, *Dall'ordinamento al «sistema ordinamentale». Il «diritto italo-europeo» e la svolta di Pietro Perlingieri*, in *Annali S.I.S.Di.C.* n. 10 del 2023, pp. 135-159; ID., *Diritto italo-europeo e principi identificativi*, Napoli, 2018.

dicotomie o le apparenti antinomie generate da una normativa di dettaglio non armonizzata, in vista di quella «unità nella diversità» che è, in definitiva, l'essenza stessa della democrazia moderna.

Come autorevolmente sostenuto «l'ordinamento giuridico è unità [...]; il problema della tutela della personalità si esplica in tutte le fasi e in tutti i momenti del vivere in società sia quando il soggetto vive nella propria casa [...] sia quando esplica la sua attività – culturale, sportiva, religiosa, lucrativa – in una comunità qualsiasi [...]»<sup>78</sup>. «La personalità [...] è la sintesi della rilevanza giuridica di diritti e doveri che in tanto esistono in quanto v'è la personalità ed in tanto v'è la personalità in quanto vi sono diritti e doveri giuridicamente rilevanti»<sup>79</sup>.

Il principio di non discriminazione va interpretato nella unità assiologica del nostro sistema giuridico, considerando tanto la costituzionalizzazione dei valori quanto la rilevanza intrinseca della CEDU e dei principi fondamentali, che consentono di tener conto delle differenti istanze di protezione in vista di una loro piena ed effettiva armonizzazione.

3. *Rettificazione del genere, pubblicità legale e sistemi alternativi di valorizzazione della personalità umana: effetti immediati e diretti in ambito matrimoniale e unionale. Valorizzazione teleologica di meccanismi alternativi per il riconoscimento (anticipato) di una diversa identità di genere: annotazioni obbligatorie e «carriere alias».*

La corrispondenza – si è più volte detto l'allineamento – tra sesso biologico e sesso psichico costituisce senza alcun dubbio il portato di un diritto inviolabile della persona umana<sup>80</sup> che, a prescindere dall'evidente rilevanza sul piano costituzionale, merita di essere garantita, nelle forme più adeguate, su quello contiguo dei rapporti ordinamentali.

Nella prima e più risalente ipotesi, la rettificazione dell'attribuzione di genere sarà disposta dal Tribunale a seguito di intervenuta modifica dei caratteri sessuali della persona ai sensi dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982; sul presupposto, inconfutabile *in re ipsa*, secondo cui l'avvenuta modificazione della struttura anatomica del soggetto, attraverso un intervento demolitivo-ricostruttivo, avrebbe quale sua più immediata conseguenza, in termini giuridici, la rettificazione dell'attribuzione di genere<sup>81</sup>. Ma, come si è avuto modo di argomentare, una più recente interpretazione, assiologicamente orientata, ritiene che la rettificazione degli atti anagrafici possa essere effettuata allorché il soggetto dichiara di aver raggiunto un equilibrio psicofisico anche solo mediante la modificazione dei c.dd. caratteri sessuali secondari, a seguito di trattamenti, di natura ormonale o meramente estetica, che

<sup>78</sup> P. PERLINGIERI, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, cit., p. 18.

<sup>79</sup> P. PERLINGIERI, *o.u.c.*, p. 139.

<sup>80</sup> Sul principio personalista nella Costituzione repubblicana si rimanda, da ultimo, ad A. MORELLI, *Persona e identità personale*, in *BioLaw Journal*, 2019, fasc. 2, pp. 45-60. Come autorevolmente osservato, il rispetto della persona è «un principio d'ordine pubblico al quale devono prestare ossequio anche gli atti, i fatti, i comportamenti in cui si sostanziano le tecniche psicosociali» [...], la] persona umana [...] s'impone come valore tutelabile non soltanto in ipotesi tipiche e circoscritte normalmente dal codice penale e da quello civile, ma in forma più ampia e generale dalle norme costituzionali»: P. PERLINGIERI, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, cit., p. 251.

<sup>81</sup> Cfr. M. PORCELLI, *Diritto all'identità di genere e rettificazione di attribuzione di sesso*, in *Diritto delle successioni e della famiglia*, 2023, fasc. 1, pp. 139-160; T. MAUCERI, *Identità di genere e differenziazione sessuale. Problemi interpretativi e prospettive normative*, in *Nuove leggi civili commentate*, 2018, fasc. 6, pp. 1475-1507.

determinino, per così dire, una maggiore vicinanza con il genere percepito o, comunque, desiderato<sup>82</sup>.

In particolare, l'art. 31, quarto comma, d.lgs. n. 150 del 2011, nella sua lettura più accreditata e coerente con l'assetto di valori ordinamentali qui esplicitato, esclude ogni e qualsivoglia forma di costringimento al trattamento medico-chirurgico, espressamente riservando il ricorso a tale modalità soltanto ove sia «necessario» l'adeguamento dei caratteri sessuali primari dell'individuo; ragionevolmente cioè nella sola ipotesi in cui la disforia di genere<sup>83</sup> abbia quale sua immediata conseguenza il sorgere e il perdurare di un atteggiamento psicologico di aspra conflittualità sul rifiuto dei propri organi sessuali, suscettibile di essere sanato soltanto attraverso un intervento chirurgico autorizzato dal Tribunale per il tramite di una sentenza passata in giudicato. Tecnicamente, l'istanza diretta ad ottenere la rettificazione dell'attribuzione di genere andrà formulata con atto di citazione al fine di introdurre il giudizio innanzi al Tribunale del luogo di residenza dell'attore, riunito in composizione collegiale e con la necessaria partecipazione del pubblico ministero. Detto organo giurisdizionale, esaminata la documentazione prodotta a corredo dell'atto di citazione e sentito l'interessato, qualora non ritenga necessari ulteriori accertamenti, autorizza la rettificazione dell'attribuzione di genere.

Nel caso in cui, per le ragioni anzidette, dovesse invece risultare necessario intervenire chirurgicamente al fine di modificare gli organi sessuali primari, l'istanza a ciò diretta potrà comunque essere presentata nell'ambito del medesimo giudizio, in ragione di una connessione processuale, di matrice tanto soggettiva quanto oggettiva, atteso che si tratta di domande fondate su di un'identica *causa petendi*, da rintracciarsi nel percepito distanziamento tra corpo e psiche dell'attore. Il Tribunale adito disporrà, in questo caso, i necessari accertamenti, anche per il tramite di apposita consulenza tecnica, con l'obiettivo di accertare l'esistenza o meno della detta conflittualità, *sub specie* di disforia di genere, in capo al soggetto richiedente.

Va da sé che, attraverso la medesima sentenza che accoglie la domanda di rettificazione dell'attribuzione di genere, il Tribunale ordinerà all'ufficiale di stato civile del Comune dove è stato compilato l'atto di nascita di rendere pubblica tale circostanza effettuando la relativa annotazione nel registro di stato civile. Pur non essendo espressamente previsto, con la medesima sentenza può essere disposta, sempre su istanza dell'attore, anche la rettificazione del prenome, attesa l'importanza che il c.d. «nome di

---

<sup>82</sup> In tale direzione Corte cost., 23 luglio 2024, n. 143, in *Diritto & Giustizia* 2024, 23 luglio: «Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'art. 54 l. 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. Poiché il percorso di transizione di genere può compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione».

<sup>83</sup> Va peraltro considerato che, dal punto di vista clinico, la «prova documentale» della disforia di genere può risultare qualitativamente incongrua rispetto agli attuali avanzamenti scientifici atteso che successivamente alla pubblicazione dell'ICD-11 dal 18 giugno 2018, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha avviato un processo di de-patologizzazione della disforia di genere (più correttamente definita quale «incongruenza di genere») che andrebbe pertanto attestato sulla base di una meno copiosa produzione di atti e documenti, in linea con le indicazioni della stessa manualistica diagnostica di riferimento.

battesimo» riveste nella individuazione e qualificazione della persona come riferibile all'uno piuttosto che all'altro genere.

La diversa opzione dell'utilizzo della formalità accessoria dell'annotazione a margine dei registri immobiliari, non prevista nel nostro caso, potrebbe discendere, secondo un orientamento interpretativo assai autorevole<sup>84</sup>, anche in tale ipotesi, da considerazioni di ordine più generale e riferibili – in massima parte – alla natura sostanzialmente modificativa che l'evento «annotato» porta con sé; parrebbe infatti possibile argomentare che anche in tal caso ci si trovi dinanzi a una vicenda che al pari di altre consimili «[...] per immediata e intuitiva evidenza, non [è idonea] a formar oggetto di una formalità pubblicitaria principale e autonoma, come è la trascrizione, da essa derivando piuttosto l'esigenza di modificare il contenuto di una trascrizione [o iscrizione] già esistente per adeguarlo all'evoluzione della sottostante realtà giuridica».

Tuttavia, non può sottacersi che «in senso contrario, il problema posto appare risolto dalla disciplina sostanziale di riferimento, senza la necessità di scomodare, intasandoli, i registri immobiliari con segnalazioni bensì utili, ma che non possono giustificarsi nel rispetto del principio di tassatività, soprattutto quando [...] la risoluzione del problema si rinviene in ambiti pubblicitari diversi rispetto a quello della trascrizione immobiliare e delle segnalazioni ad essa accessorie»<sup>85</sup>. La principale conseguenza del cambio di genere – sul piano dei rapporti civili – consegue infatti alla rettifica del nome la cui disciplina generale è contenuta negli artt. 84-94 del d.P.R. n. 396 del 2000 sull'Ordinamento dello stato civile.

Nello specifico, per quanto qui di maggior interesse pratico, ai sensi dell'art. 94 del citato d.P.R. n. 396 del 2000 «i decreti che autorizzano il cambiamento o la modificazione del nome o del cognome devono essere annotati, su richiesta degli interessati, nell'atto di nascita del richiedente, nell'atto di matrimonio del medesimo e negli atti di nascita di coloro che ne hanno derivato il cognome». Da ciò discende che l'effetto della notizia è già assolto, per volontà della legge, dalle annotazioni presso i registri dello stato civile, «da cui consultazione, peraltro, è necessaria per verificare lo *status* del soggetto con il quale si contrae e, nel caso in cui quest'ultimo sia coniugato, per accertarsi quale sia il regime patrimoniale della famiglia»<sup>86</sup>.

Tali segnalazioni, che si evincono dalla consultazione dei registri dello stato civile, risolvono, anche nel nostro caso, il problema della paventata frattura connessa con il principio della continuità trascrizionale, in mancanza di annotazione nei registri immobiliari<sup>87</sup>.

---

<sup>84</sup> G. GABRIELLI, *La pubblicità immobiliare*, in R. SACCO (diretto da), *Trattato di diritto civile*, Torino, 2012, p. 55 ss. Ulteriori riferimenti al riguardo in G. FREZZA, *Annotazioni. Cancellazioni. Titolo e nota di trascrizione. Formalità e procedimento. Artt. 2654-2682*, in P. SCHLESINGER (fondato da) – F.D. BUSNELLI (diretto da), *Il Codice Civile Commentario*, 2017, spec. p. 86 ss. ove l'a., nel dar conto dell'orientamento della dottrina da ultimo citata, chiarisce come quest'ultima aderisca alla tesi del superamento del principio di tipicità delle trascrizioni giacché non intravede ostacoli, in ipotesi consimili a quella qui rappresentata, alla sua ammissibilità, pur in assenza di una espressa previsione. Tuttavia, si ha conto di precisare che «in senso contrario, il problema posto appare risolto dalla disciplina sostanziale di riferimento, senza la necessità di scomodare, intasandoli, i registri immobiliari con segnalazioni bensì utili, ma che non possono giustificarsi nel rispetto del principio di tassatività, soprattutto quando [...] la risoluzione del problema si rinviene in ambiti pubblicitari diversi rispetto a quello della trascrizione immobiliare e delle segnalazioni ad essa accessorie».

<sup>85</sup> G. FREZZA, *Annotazioni*, cit., p. 86.

<sup>86</sup> G. FREZZA, *Annotazioni*, cit., p. 87.

<sup>87</sup> La soluzione prospettata comporta, quale immediato corollario, l'onere, in capo ai soggetti variamente interessati alle vicende personali e patrimoniali del *transgender*, di consultare con attenzione i registri dello stato

A tutto voler concedere, per le sole vicende immobiliari, preso atto che la sentenza rettificativa del sesso e attributiva del nuovo nome non rientra nel novero degli atti soggetti a trascrizione ai sensi dell'art. 2643 c.c. e presupponendo – per ragioni di pura logica ermeneutica – che l'intestazione del bene al soggetto che abbia cambiato sesso non realizzi una vicenda né di tipo novativo né, *a fortiori*, espliciti una qualche efficacia traslativa ma che una, e una soltanto, resti la sfera giuridica soggettiva cui il rapporto debba essere imputato, non sarebbe fuor di luogo optare per la soluzione di una trascrizione «a favore e contro» il medesimo soggetto e, più precisamente, a favore del soggetto identificato dal nuovo nome e contro il medesimo soggetto identificato dal vecchio nome, così riallineando, sul piano formale, le risultanze dei registri immobiliari alla nuova manifestazione di una realtà giuridica che tuttavia mantiene – sul piano fisico – assoluta coerenza e unità.

Diversa, e ben più articolata, la vicenda relativa al permanere del vincolo matrimoniale o unionale a seguito della detta annotazione di rettificazione.

A margine di ulteriori e più specifici approfondimenti<sup>88</sup>, ad oggi, l'avvenuta pubblicità del cambiamento di genere, se intervenuta con riferimento ad uno dei due membri di una coppia, *ab origine* eterosessuale, unita in matrimonio, comporta, ai sensi dell'art. 1, ventisettesimo comma, della l. n. 76 del 2016 che, ove i coniugi abbiano manifestato personalmente e congiuntamente al giudice, nel corso del giudizio di rettificazione, la

civile al fine tanto della pubblicità notizia in ordine al cambio di nome che della verifica del rispetto del principio di continuità trascrizionale.

<sup>88</sup> Al riguardo cfr.: G. D'AMICO, *Identità di genere: "non è mai troppo tardi per essere ciò che avresti potuto essere"*, in *Quaderni costituzionali*, 2015, fasc. 2, pp. 419-423; B. AGOSTINELLI, *Sopravvenuta identità di sesso e sopravvivenza del matrimonio ("sub condizione")*, nota a Cass. civ., sez. I, 21 aprile 2015, n. 8097, in *Giurisprudenza italiana*, 2015, fasc. 8-9, pp. 1814-1820; R. ROMBOLI, *Il matrimonio fra persone dello stesso sesso: gli effetti nel nostro ordinamento dei "dicta" della Corte Costituzionale e della Corte europea dei diritti dell'uomo nell'interpretazione della Corte di cassazione*, in *Foro italiano*, 2012, fasc. 10, cc. 2756-2760; M. FINOCCHIARO, *Divorzio e transessualismo*, in *Giustizia civile*, 1983, fasc. 1, spec. p. 999.

La questione ha delle importanti ricadute sia nell'ordinamento civile che nell'ordinamento canonico, realizzando ipotesi di errore sulla qualità della persona (v. art. 122 c.c. e art. 1083 c. can) e d'impotenza (v. art. 123 c.c. e art. 1068 c. can). La disputa è stata risolta nel seno della configurabilità nell'ordinamento del c.d. divorzio imposto, secondo la Corte di Cassazione, con l'ordinanza interlocutoria del 2013, n. 14329, a cui si allinea la Corte costituzionale, con sentenza n. 170 del 2014. Per ulteriori approfondimenti in argomento si rinvia ad A. VESTO, *La rettificazione sessuale durante il matrimonio provoca un divorzio imposto?*, in *Le Corti Calabresi*, 2013, fasc. n. 3, pp. 867-885, commento alla ordinanza della Corte di Cassazione sez. I civ., 6 giugno 2013, n. 14329, ivi, pp. 846-867; ID., *Effetti del mutamento di sesso in costanza di vincolo matrimoniale*, in *Comparazione e diritto civile*, 2012, pp. 3-24, nota a commento Corte d'Appello di Bologna, sez. I civ., decreto 18 maggio 2011, ivi, pp. 1-3; ID., *L'identità di sesso e il matrimonio: una strada percorribile?*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 2009, fasc. 4, pp. 1603-1617. Fondamentale, come anticipato, è stato l'intervento della Corte costituzionale (Presidente Sabino Cassese), con la sentenza n. 170 dell'11 giugno 2014, che considera il c.d. «divorzio imposto», introdotto dalla normativa censurata (l'art. 4 ed il connesso art. 2 della legge n. 164 del 1982) «un deficit di tutela, risolvendosi nel sacrificio indiscriminato, in assenza di strumenti compensativi, "del diritto di autodeterminarsi nelle scelte relative all'identità personale, di cui la sfera sessuale esprime un carattere costitutivo"». Strumenti compensativi che poi sono stati introdotti dalla c.d. legge Cirinnà.

Per quanto attiene, invece, gli elementi di illegittimità del 26° comma della legge n. 76 del 2016 cfr. F. AZZARRI, *Rettificazione di sesso e scioglimento imposto dell'unione civile: un'occasione mancata per la Consulta*, nota a sentenza Corte cost. 27 dicembre 2022, n. 269, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2023, fasc. 3, pp. 610-617.

Si intravede all'orizzonte una nuova idea di relazione affettiva come di recente messo in evidenza da A. GORASSINI, *Relazioni affettive a struttura variabile non frattale: qual è il confine ultimo del concetto giuridico di famiglia?*, in *Persona e mercato*, 2020, fasc. 4, pp. 329-333.

volontà di proseguire la loro relazione dando vita ad una unione civile<sup>89</sup>, alla rettificazione in parola consegua l'automatica instaurazione dell'unione civile.

Non così automatica la soluzione nell'ipotesi, diametralmente speculare, in cui uno dei due componenti di una unione civile proponga domanda di rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso, e entrambi intendano proseguire la loro relazione convertendola (*rectius*, trasformandola) in matrimonio.

In merito, la recente sentenza della Corte costituzionale n. 66 del 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, ventiseiesimo comma, della citata l. n. 76 del 2016 nella parte in cui stabilisce che la sentenza di rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso determina lo scioglimento automatico dell'unione civile senza prevedere, là dove il soggetto richiedente la rettificazione e l'altra parte unita civilmente concordemente rappresentino al giudice, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, l'intenzione di contrarre matrimonio, che il giudice disponga la sospensione degli effetti derivanti dallo scioglimento del vincolo fino alla celebrazione del matrimonio e comunque non oltre il termine di centottanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione. Tuttavia, i supremi giudici della legalità costituzionale, pur ammettendo che il vincolo derivante dalla unione civile produca effetti molto simili a quelli del matrimonio, hanno chiarito che si tratta, pur sempre, di effetti non del tutto coincidenti, e, in parte, di estensione assai più ridotta rispetto a quelli nascenti dal vincolo coniugale.

L'unione civile costituisce, a norma di Costituzione, una «formazione sociale» in cui i singoli individui «svolgono la propria personalità» e si connota, principalmente, per la sua natura eminentemente solidaristica, sotto questo profilo non troppo dissimile da quella propria dell'unione matrimoniale<sup>90</sup>; ma non v'è dubbio che – quantomeno sotto un profilo squisitamente procedurale – i componenti della unione civile, ove, a seguito della detta rettificazione sessuale di uno dei due, manifestino comunque la volontà di conservare il rapporto nella diversa forma del matrimonio, rimangono esposti, nel tempo necessario alla celebrazione del matrimonio stesso, ad un vuoto di tutela, a causa del venir meno del complessivo regime di diritti e doveri di cui erano titolari in costanza dell'unione<sup>91</sup>.

Nel caso, invero teorico ma comunque non escludibile *in rerum natura*, in cui la rettificazione del sesso sia invece bilaterale e reciproca, tanto in costanza di matrimonio che di unione civile nulla osterebbe, previa la reciproca annotazione, a che i rispettivi vincoli

---

<sup>89</sup> In argomento si rimanda, senza pretesa di esaustività a: G. DE MARZO, *Rettifica di attribuzione di sesso tra persone unite civilmente e trasformazione in matrimonio*, nota a sentenza Corte cost. 27 dicembre 2022, n. 269, in *Foro italiano*, 2023, fasc. 1, cc. 7-9; U.G. RESCIGNO, *Sul passaggio da matrimonio a unione civile e da unione civile a matrimonio a causa di mutamento di sesso*, nota a sentenza Corte cost. 27 dicembre 2022, n. 269, in *Giur. cost.*, 2022, fasc. 6, pp. 2967-2973; G. OBERTO, *La famiglia di fatto. Introduzione alla «riforma Cirinnà»*, in *Il diritto della famiglia e delle persone*, 2019, fasc. 2, pp. 709-781; N. CIPRIANI, *Le unioni civili nel sistema delle fonti italo-europee*, cit.; M. FIORINI, *Profili di interesse notarile nello scioglimento delle unioni civili di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76*, in *Rivista del notariato*, 2017, fasc. 1, pp. 185-201.

<sup>90</sup> Sul punto cfr. G. CASABURI, *Scioglimento delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e determinazione dell'assegno*, nota a sentenza Corte suprema di Cassazione civile sezioni unite 27 dicembre 2023, n. 35969, in *Foro italiano*, 2024, fasc. 3, cc. 479-484.

<sup>91</sup> Per tale ragione, il rimedio deve, per l'appunto, consistere nella sospensione degli effetti derivanti dallo scioglimento del vincolo per il tempo necessario affinché le parti possano celebrare il matrimonio, sempre che esse, ovviamente, abbiano manifestato tale volontà davanti al giudice durante il giudizio di rettificazione del sesso. La durata di tale sospensione è stata individuata dalla Corte nel termine di centottanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione, termine mutuato, per ragioni di simmetria, dall'art. 99 c.c. che lo adotta quale *spatium temporis* tra pubblicazioni e celebrazione del matrimonio.

possano continuare a perdurare nel tempo, pur nella consapevolezza di una nuova combinazione di genere.

A seguito dell'avvenuta annotazione relativa alla rettificazione del genere si produce poi, automaticamente, la modifica del codice fiscale, verificabile per il tramite della richiesta dell'atto di nascita, e sarà da subito possibile richiedere la nuova carta di identità al Comune di residenza; mentre, per i soggetti residenti all'estero e iscritti nell'apposita anagrafe (AIRE) la richiesta dovrà essere indirizzata al Consolato italiano competente, nella cui circoscrizione si è iscritti.

Parimenti andrà richiesta una nuova tessera sanitaria e ciò sarà possibile previa istanza alla sede dell'Agenzia delle Entrate più vicina al luogo di residenza e, successivamente, mediante comunicazione all'Azienda sanitaria competente per territorio.

A corredo di tali procedure, sarà inoltre necessario provvedere ad aggiornare i dati degli eventuali titoli abilitativi alla conduzione di automobili, aeroplani e natanti, curando l'aggiornamento degli stessi presso gli uffici competenti dei pubblici registri appositamente dedicati, oltre che, successivamente, delle eventuali assicurazioni, dei libretti di circolazione e dei certificati di proprietà relativi ai mezzi in questione. E ancora, a mero titolo esemplificativo, le vulture dei rapporti bancari e creditizi, dei contratti di locazione immobiliare e di ogni altra utenza eventualmente già intestata nonché l'aggiornamento dei titoli di studio posseduti per i quali l'istituto scolastico o l'università competente hanno l'obbligo di emettere un duplicato della relativa pergamena.

Tuttavia, seppur la normativa, nel senso dell'interpretazione ad oggi dominante, non osti in alcun modo ad una piena realizzazione della persona umana, secondo la logica del totale riconoscimento di sé, non può tacersi che, in altri e importanti contesti socio-culturali quali la scuola, l'Università e il mondo del lavoro, prima ancora che si concluda l'*iter* giudiziale per la formale attestazione della transizione di genere sia comunque necessario garantire, altrettanto pubblicamente, che tale legittima aspirazione venga tutelata e protetta attraverso meccanismi, se vogliamo di «tutela anticipata», altrettanto chiari e pienamente conferenti. In questa specifica prospettiva non può tacersi l'importanza di strumenti *ad hoc* quali le c.dd. «carriere *alias*»<sup>92</sup>.

Partendo dal presupposto che i soggetti in questione debbano essere resi pienamente partecipi del percorso che consenta «l'affermazione della loro personalità e [debbono essere aiutati...] a superare l'isolamento, l'ostilità e l'umiliazione che troppo spesso li

---

<sup>92</sup> La locuzione identifica la possibilità di garantire, in determinati contesti, quali Istituzioni scolastiche e Università, l'attribuzione di una identità transitoria consentendo la sostituzione del nome anagrafico con il «nome di elezione» prescelto dal soggetto interessato. La variazione comprende sia il *badge* che l'indirizzo *e-mail* e il profilo *online* con il nuovo nominativo adottato. Lo strumento è, però, valido esclusivamente all'interno delle strutture di riferimento ed è regolato da uno specifico accordo confidenziale tra la persona richiedente e l'ente che lo adotta; mentre, normalmente, e salvo ulteriori specifiche convenzioni, in caso di attivazione di tirocini curricolari o di percorsi Erasmus il profilo alternativo non viene mantenuto. A differenza del c.d. «doppio libretto», che affiancava alla documentazione con il nome anagrafico una seconda con il nome di elezione, la c.d. carriera *alias* crea un'identità alternativa univoca, prevedendo la sostituzione nel sistema informatico di gestione amministrativa dei dati anagrafici con i dati che contengono il nome di elezione per chiunque abbia intrapreso un percorso di transizione di genere. Ad oggi, le carriere *alias* sono in via di sperimentazione anche: a) in alcuni *club* sportivi che hanno fornito a tal fine apposite linee guida; b) in alcune aziende private; c) in alcune amministrazioni pubbliche (ad es. il Comune di Milano, che sta implementando per la prima volta in Italia un Registro di Genere che riconosca la carriera *alias* di tutte le persone sul territorio, che avrebbero quindi accesso ai servizi comunali per il tramite della nuova identità di elezione). In argomento cfr. E.M. RUGGIANO, *La tutela dei minori nella "carriera alias": brevi considerazioni critiche*, in *Il diritto della famiglia e delle persone*, 2023, fasc. 4, pp. 1965-1974.

accompagnano nella loro esistenza»<sup>93</sup> l'adozione – se del caso previa autorizzazione degli esercenti la potestà genitoriale, là dove si tratti ovviamente di soggetti ancora minorenni – di meccanismi di identificazione alternativi ai documenti ufficiali è non solo lecita ma quantomai opportuna e auspicabilmente estendibile. Si tratta di riconoscere, pur nel limitato contesto scolastico<sup>94</sup> o lavorativo<sup>95</sup>, una vera e propria «duplice identità» tramite, ad es., l'assegnazione di un secondo libretto scolastico, universitario o di un nuovo *badge* identificativo: l'uno contenente i dati anagrafici conformi a quelli presenti nel registro dello Stato Civile destinato a permanere presso la Segreteria dell'istituto scolastico, dell'Università o nell'archivio del datore di lavoro e l'altro, contenente per l'appunto un *alias* rispondente all'identità psico-fisica percepita dal soggetto, utilizzabile in ogni ambito del contesto scolastico o lavorativo prescelto. Con particolare riferimento al settore universitario<sup>96</sup>, la

---

<sup>93</sup> In questi termini cfr. Corte cost. sentenza n. 161 del 1985.

<sup>94</sup> In ambito scolastico il Ministero dell'Istruzione e del Merito non ha ancora redatto delle Linee guida specifiche per l'attivazione della “*carriera alias*” che servano come modello unico nazionale da cui attingere per orientare le istituzioni scolastiche a stilare i protocolli di intesa, accordi di riservatezza o patti. Tutt'oggi l'attivazione delle “*carriere alias*” dipende più che altro da singole sensibilità o iniziative autonome (che l'istituzione scolastica può avviare in applicazione dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59 e successivi decreti attuativi) promosse dalle istituzioni scolastiche con delibere del Consiglio d'Istituto. Tant'è che alcuni Regolamenti di attivazione e gestione della *carriera alias* fanno espresso richiamo, oltre che all'art. 3 cost., alla Risoluzione del Parlamento europeo del 28 settembre 2011 sui diritti umani, l'orientamento sessuale e l'identità di genere nel quadro delle Nazioni Unite, nonché (per quanto privo di qualsiasi efficacia normativa) al disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati il 4 novembre 2020 Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità (Atto Senato n. 2005) e soprattutto al Regolamento di cui al d.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (in GU 29 luglio 1998, n. 175), che all'art. 2 dispone che «1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, [...]. 2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza. 3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola. 4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola».

<sup>95</sup> Cfr. sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione e del merito l'indicazione della clausola su identità *alias* da inserire, ove occorra, nel testo dei contratti pubblici del comparto istruzione. Difatti, la disposizione relativa alla disciplina dell'identità *alias* per i docenti in transizione di genere, va qualificata come clausola di carattere generale, a fronte del relativo richiamo in tutti i contratti della Pubblica Amministrazione, da ultimi quelli sugli Enti locali, e sulla Sanità. Anche tale clausola, del resto, trae legittimità tanto dalla richiamata legge del 1982 che dalle successive sentenze della Corte costituzionale sulla transizione di genere con lo specifico scopo di agevolare il cambio del nome all'interno dell'istituto scolastico per coloro che abbiano già iniziato il percorso di transizione di genere, il che presuppone preventivi passaggi giudiziari e sanitari. La clausola è nata da un confronto tra i Sindacati e l'Aran.

<sup>96</sup> La prima normativa di riferimento per la *carriera alias* è sempre riferibile al corpo della legge n. 164 del 1982 in materia di rettificazione anagrafica del sesso. In ossequio al disposto di cui all'art. 8 della CEDU e in linea con i più recenti strumenti di *soft law* in tema di transessualità, un significativo contributo all'estensione di meccanismi alternativi per la identificazione del genere è ascrivibile alla risoluzione PACE 2048 del 22 aprile 2015 in termini di equità e di non discriminazione, ove, al punto 4, si fa esplicito riferimento al principio di auto-determinazione e all'esigenza di prevenire lunghe e complesse procedure o il coinvolgimento di personale medico/psichiatrico e al punto 6.2.1 si sostiene la necessità di ripensare il processo di riconoscimento legale del genere attraverso lo sviluppo di procedure veloci, trasparenti e accessibili, basate sull'autodeterminazione. A questo nuovo orientamento si rifanno altresì normative nazionali quali quella portoghese, norvegese e danese ma anche numerose esperienze amministrative su base locale come, nel caso qui espressamente esaminato, delle università italiane. La situazione, a giugno 2018, vedeva in Italia, su 68 atenei pubblici, 32 con la possibilità di iscriversi adoperando la *carriera Alias* e 6 atenei con il doppio libretto.

Conferenza nazionale degli organi di parità ha emanato nel 2021 apposite linee guida volte a «[...] garantire ambienti inclusivi e rispettosi delle differenze, anche in tema di identità di genere, al fine di promuovere il benessere fisico, psicologico e relazionale delle persone che studiano e lavorano, [che promuovono] l'adozione della carriera [*alias*] volta a creare un'identità alternativa che sostituisce i dati anagrafici con il nome “di elezione”, scelto dalla persona in transizione, all'interno del sistema informatico di gestione amministrativa».

Un modello procedimentale, rispettoso dei principi enunciati, da adottare quale base comune, potrebbe essere il seguente: a) verifica preliminare dei requisiti di fatto esposti dall'istante, se del caso corredati da documentazione medica attestante l'avvio dell'*iter* diagnostico o terapeutico; b) assegnazione di un tutor amministrativo che esegua, quale responsabile del procedimento, la trascrizione delle operazioni effettuate con l'identità *alias* nella documentazione legale giacente presso la struttura amministrativa; c) conferimento al servizio informatico della struttura al fine di individuare la corretta procedura informatica da utilizzare ai fini della prenotazione e della registrazione degli esami, previa informazione del docente interessato circa il percorso da utilizzare; d) assegnazione di un tutor didattico che, affiancato dal tutor amministrativo, assuma l'incarico di seguire il soggetto interessato per tutta la durata della sua carriera di studente e che provveda ad informare i docenti del corso di studi sull'esistenza dell'identità secondaria; e) sottoscrizione da parte dell'interessato di un impegno a circoscrivere la tutela riconosciutagli solo nell'ambito dell'Università di appartenenza con la specifica condizione che il mancato adempimento di tale obbligo comporterà l'immediata decadenza del sistema *alias* ed il ritorno automatico ai dati amministrativi legali. In particolare, l'accordo di riservatezza dovrà contenere al suo interno la mera dichiarazione della parte richiedente di trovarsi in una delle condizioni previste per l'attivazione della carriera *alias*.

Con riferimento all'utilizzo delle nuove tecnologie ICT, esponenzialmente sempre più rilevante anche nel campo della validazione e identificazione del personale privato, così come degli studenti liceali e universitari, non sarebbe fuor di luogo pensare a sistemi di rilevamento biometrico (tramite impronta digitale o dell'iride) che consentano di risalire all'identità del soggetto sottoposto a riconoscimento senza che sia necessario presentare alcun documento d'identità così da non esporre tali individui ad una (non necessaria) verifica circa la corrispondenza tra l'identità attualmente prescelta e quella risultante sui documenti legali.

---

Nel 2019 la Conferenza nazionale degli organismi di parità delle Università italiane ha inviato la mozione approvata in occasione del Convegno nazionale su «Le discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere» (Università di Pisa, 17-18 gennaio 2019) contenente raccomandazioni per la sua implementazione ai Ministeri dell'Università e della Ricerca Scientifica, al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'ANVUR, al CUN, Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari e al CINECA. Dallo stesso anno, alcuni Atenei hanno introdotto o comunque modificato la normativa interna sulle carriere *alias* in coerenza con il richiamo all'autodeterminazione, consentendo di accedervi senza l'obbligo di presentare diagnosi mediche o perizie psichiatriche. Permane tuttavia una marcata eterogeneità nelle concrete modalità applicative.